

dossier

XIX Legislatura

5 luglio 2024

Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA

Atto del Governo n. 171

Ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 9 agosto 2023, n. 111



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

Dossier n. 311



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze@camera.it – ✕ [@CD_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

Atti del Governo n. 171

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

FI0066.docx

INDICE

PREMESSA	3
Articolo 1 (<i>Modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni</i>).....	6
Articolo 2 (<i>Modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta di registro</i>).....	100
Articolo 3 (<i>Modifiche di coordinamento in materia di imposte ipotecaria e catastale</i>).....	142
Articolo 4 (<i>Disposizioni in materia di imposta di bollo</i>).....	143
Articolo 5 (<i>Tasse servizi ipotecari e catastali</i>).....	148
Articolo 6 (<i>Modifiche ai tributi speciali</i>).....	151
Articolo 7 (<i>Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale</i>)...	154
Articolo 8 (<i>Modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali</i>)	156
Articolo 9 (<i>Disposizioni finali e abrogazioni</i>)	158
Articolo 10 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	160
Articolo 11 (<i>Entrata in vigore</i>)	162

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA ([AG. 171](#)) dà attuazione ai principi di cui all'articolo 10 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023).

Lo schema in esame è **composto di 11 articoli**.

L'**articolo 1** contiene le modifiche riguardanti l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, l'**articolo 2** contiene modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

L'**articolo 3** contiene le modifiche al decreto n. 347 del 1990 in materia di imposte ipotecaria e catastale.

L'**articolo 4** contiene modifiche in materia di **imposta di bollo**, l'**articolo 5** concerne le tasse per i servizi ipotecari e catastali mentre l'**articolo 6 riguarda i tributi speciali**.

L'**articolo 7 riguarda** l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale, l'**articolo 8** interviene modificando le disposizioni riguardanti le modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali.

Infine l'**articolo 9** contiene le disposizioni finali e le abrogazioni, l'**articolo 10** le disposizioni finanziarie mentre l'**articolo 11** disciplina l'entrata in vigore.

I principi di delega oggetto di attuazione

L'**articolo 10** della legge n. 111 del 2023 reca i principi e criteri direttivi specifici relativi ai **tributi indiretti diversi dall'IVA**, con particolare riferimento **all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni e all'imposta di bollo e alle tasse automobilistiche**.

Nella relazione illustrativa di accompagnamento dell'A.C. 1038, il Governo chiarisce che gli obiettivi fondamentali della legge delega sono la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario, da attuarsi anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti e l'eliminazione dei c.d. micro-tributi, il cui gettito per l'erario è del tutto trascurabile.

In particolare, il comma unico dell'articolo in esame elenca i seguenti **principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti**, diversi dall'IVA che il Governo dovrà osservare, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1:

- a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante **l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili**, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;
- b) prevedere il sistema di autoliquidazione per **l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro**;

Come rammentato nella relazione illustrativa del disegno di legge delega, sia l'imposta sulle successioni, sia l'imposta di registro sono attualmente liquidate dagli Uffici finanziari. L'autoliquidazione, invece, è attualmente prevista, nell'ambito delle successioni, per le imposte ipotecarie e catastali, per l'imposta di bollo, per i tributi speciali catastali e per le tasse ipotecarie nonché, per alcuni contratti soggetti all'imposta di registro e altri tributi collegati.

- c) semplificare la disciplina dell'**imposta di bollo e dei tributi speciali** tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
- d) prevedere l'applicazione di un'**imposta sostitutiva**, eventualmente in misura fissa, dell'**imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie**, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;

Nella relazione illustrativa di accompagnamento dell'A.C. 1038, il Governo fa presente che formano **oggetto dell'imposta ipotecaria** le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari, mentre le volture catastali degli immobili trasferiti costituiscono l'**oggetto dell'imposta catastale**.

Questa pluralità di tributi e presupposti impositivi rende complessa la loro gestione e difficile la loro applicazione da parte dei contribuenti.

Pertanto, l'unicità della obbligazione tributaria e la conseguente semplificazione della modalità del prelievo, soprattutto nell'ipotesi di tassazione in misura fissa, non potrà non avere effetti positivi, secondo il Governo, sia in termini gestionali per l'Amministrazione finanziaria sia per i contribuenti, i quali avranno così un'unica fonte normativa di riferimento.

Si tratterebbe di un intervento radicale sui tributi collegati agli atti di trasferimento di immobili (a titolo oneroso o gratuito) e alle connesse formalità, quali, appunto, la trascrizione e la voltura catastale, tributi che, essendo funzionali alla remunerazione di un servizio reso, vengono spesso corrisposti in misura fissa.

- e) **ridurre e semplificare gli adempimenti** a carico dei contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
- f) **semplificare le modalità di pagamento** dei tributi e assicurare sistemi sempre più efficienti di riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;
- g) rivedere le modalità di applicazione dell'**imposta di registro sugli atti giudiziari** con finalità di semplificazione e con previsione di preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile;
- h) riordinare le **tasse automobilistiche**, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, **valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica** per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.

La relazione illustrativa chiarisce tuttavia che **le disposizioni del presente schema decreto legislativo danno attuazione ad alcuni dei principi e criteri direttivi indicati** e potranno essere successivamente integrate da ulteriori previsioni nell'ambito dei decreti correttivi e integrativi di cui all'art. 1 della legge delega. Inoltre **una più compiuta revisione delle norme** relative al settore tributario oggetto del presente decreto **potrà essere attuata in sede di redazione di testi unici** per il riordino organico delle disposizioni tributarie, prevista dall'art. 21 della medesima legge delega.

Articolo 1

(Modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni)

L'articolo 1 dello schema apporta una complessiva revisione all'imposta sulle donazioni e successioni, modificando l'intero Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990

Tra le principali modifiche si segnalano:

- la **riconduzione**, in seno al **Testo unico**, delle modalità di determinazione dell'imposta, delle aliquote e delle franchigie;
- ai fini della base imponibile, in recepimento della giurisprudenza di legittimità, l'**esclusione del donatum dalla perimetrazione del relictum**, sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie dell'imposta sulle successioni;
- l'estensione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni ai trasferimenti derivanti da **trust**, con l'introduzione di un'apposita e specifica disciplina;
- l'esclusione dell'imposta sulle donazioni per le cosiddette **liberalità d'uso**;
- la modifica alle disposizioni sui **trasferimenti d'azienda familiare**;
- una generale **semplificazione delle dichiarazioni**, anche con riferimento ai documenti allegati e all'invio telematico;
- l'introduzione del **principio di autoliquidazione** dell'imposta con successivo controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

L'imposta sulle successioni, disciplinata da regole generali, contenute nel D. Lgs. n. 346 del 1990 e da disposizioni particolari, previste dai commi da 47 a 51 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, ha come presupposto i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, mentre l'imposta sulle donazioni colpisce la donazione e gli altri atti di liberalità stipulati in forma scritta.

• ***La vigente normativa sull'imposta sulle successioni e sulle donazioni***

L'imposta sulle successioni e sulle donazioni è disciplinata dal decreto legislativo n. 346 del 1990 (sul quale interviene ampiamente l'articolo in commento).

Il decreto legislativo si articola in quattro titoli: il Titolo I **contiene le disposizioni comuni relative all'imposta su successioni e donazioni** (articoli 1-6); il Titolo II concerne l'**applicazione dell'imposta alle successioni** (articoli 7-

54); il Titolo III contiene le norme **sull'applicazione dell'imposta alle donazioni** (articoli 55-60). Il Titolo IV contiene le disposizioni transitorie e finali (articoli 60-63).

Oggetto dell'imposta

L'imposta si applica **ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità** tra vivi (ivi compresi la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni) nei casi di immissione **nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta**, nonché nei casi di donazione presunta di beni immobili e partecipazioni societarie tra coniugi o parenti in linea retta (prevista dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). Sono **escluse le donazioni di modico valore**, le donazioni (o altre liberalità) collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto nonché ulteriori ipotesi di trasferimenti indicate in dettaglio all'articolo 3 (**articolo 1**).

L'imposta è **dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero** per i **soggetti residenti nel territorio dello Stato**. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti (**articolo 2**).

L'accertamento **delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero** a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni: quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi; quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire (**articolo 56-bis**).

Soggetti passivi

I **soggetti passivi dell'imposta** sono gli eredi e i legatari per le successioni (nonché i soggetti immessi nel possesso in caso di assenza o morte presunta), i donatari per le donazioni e i beneficiari per le altre liberalità tra vivi (**articolo 5**).

Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari (**articolo 36**).

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è, con riferimento all'imposta di successione l'apertura della medesima, per quanto riguarda l'imposta sulle donazioni la stipula dell'atto di donazione mentre nei casi di assenza e dichiarazione di morte presunta si fa riferimento all'immissione nel possesso dei beni (o all'eseguibilità della sentenza di morte presunta in mancanza di immissione nel possesso).

Base imponibile

La **base imponibile** su cui calcolare l'imposta di successione per gli eredi, definita all'articolo 8 è data dal valore globale netto dell'asse ereditario, costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono o l'attivo ereditario (a sua volta definito all'articolo 9 del testo unico, mentre l'articolo 11 individua beni dei quali è presunta l'appartenenza all'attivo ereditario e l'articolo 12 i beni esclusi dallo stesso e l'articolo 13 lo speciale regime di esclusione dei beni culturali) e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3 (che indica gli oneri considerati come legati a favore del beneficiario). Nel caso di più eredi si fa riferimento alle relative quote mentre per i legatari si ha riguardo al legato di cui sono beneficiari.

Il valore dei beni costituenti l'asse ereditario (nonché il valore dei beni oggetto di donazione, art. 56, comma 4) è calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19 del decreto legislativo, mentre gli articoli da 20 a 26 disciplinano le modalità di calcolo delle passività deducibili ed individuano, le detrazioni con riferimento alle successioni nonché le riduzioni (la cui disciplina si applica anche alle donazioni ex articolo 56, comma 5).

Tale valore (sia per le quote ereditarie sia per i legati) è ridotto dell'ammontare di una franchigia pari a 1 milione di euro per coniuge e i parenti in linea retta e 100.000 euro per fratelli e sorelle (un valore più elevato è previsto per beneficiari portatori di grave *handicap* indipendentemente dal grado di parentela) il cui valore è aggiornato ogni 4 anni per tenere conto dell'indice del costo della vita.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta alle donazioni, la base imponibile è il valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario (diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1) determinato a norma degli artt. da 14 a 19.

Dalla base imponibile si detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso.

È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente la cessione.

Ai fini della determinazione del valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto di donazione si tiene inoltre conto delle donazioni anteriormente fatte dal donante. Il valore è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario secondo le disposizioni dell'articolo 57.

Aliquota d'imposta

L'aliquota d'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 48, della legge n. 262 del 2006, è pari al:

- 4% per coniugi e parenti in linea retta;
- 6% per fratelli e sorelle;
- 6% (senza franchigia) per parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado (senza franchigia);
- 8% per altri soggetti.

Per le donazioni **le aliquote e le franchigie sono quelle previste per l'imposta di successione.**

Alle liberalità diverse dalle donazioni (liberalità indirette) e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti si applica l'aliquota **del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire.**

L'imposta si applica alle donazioni **nella misura fissa prevista per l'imposta di registro** per le donazioni di beni culturali vincolati, a condizione che sia presentata all'ufficio competente l'attestazione dell'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione e per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge ad eccezione dei titoli del debito pubblico e dagli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati (**articolo 59**).

Dichiarazione di successione e profili procedurali

Sotto l'aspetto procedurale gli articoli **da 27 a 32 disciplinano la dichiarazione di successione** prevedendo che la successione debba essere dichiarata, **entro dodici mesi dalla data di apertura della stessa** (la decorrenza del termine varia a seconda dei soggetti obbligati), all'ufficio competente da parte dei chiamati all'eredità e dei legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, dai loro rappresentanti legali; dagli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; dagli amministratori dell'eredità e dai curatori delle eredità giacenti nonché infine dagli esecutori testamentari. L'obbligo eseguito da uno dei soggetti obbligati esonera tutti gli altri. Vengono disciplinati i contenuti della dichiarazione, gli allegati e gli effetti dell'irregolarità o dell'incompletezza della dichiarazione disciplinando inoltre la dichiarazione integrativa.

A seguito della dichiarazione l'imposta è liquidata dal competente ufficio (**articoli 33 e 34**), che, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto. In caso di omissione della dichiarazione della successione l'ufficio competente provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza (**articolo 35**). Sono infine disciplinati il pagamento dell'imposta, individuando le possibilità di dilazione (**articoli 36-39**), la riscossione (**articoli 40-41**), il rimborso (**articolo 42**), e alcune disposizioni particolari per le successioni testamentarie (**articoli 43-46**), le sanzioni (**articoli da 50 a 54**) ed alcune disposizioni varie (**articoli da 47 a 49**).

Registrazione delle donazioni e applicazione delle disposizioni riguardanti l'imposta di registro

Le **donazioni**, anche indirette, **sono soggette a registrazione** secondo le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro. Sono soggetti a registrazione in

termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato (**articolo 55**).

Per le modalità e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro. Viene tuttavia fatto salvo quanto previsto al titolo III e nell'art. 34, commi 4 (in materia di determinazione delle aziende, dei diritti reali su di esse e delle azioni o quote diversi dalle società, non quotate in borsa né negoziati al mercato ristretto) e 8 (beni di scarsa rilevanza ai fini della rettifica di valore) del decreto legislativo (**articolo 60**).

Il **comma 1** dell'articolo in esame, **all'alinea**, in linea generale prevede che l'imposta sulle successioni e donazioni si applichi secondo le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, che viene contestualmente modificato.

Modifiche di coordinamento

La **lettera a)** effettua anzitutto alcune modifiche di coordinamento, allo scopo di aggiornare Testo Unico all'articolazione attuale degli uffici dell'amministrazione finanziaria, nonché per apportare le opportune modifiche alle diciture relative all'articolazione dei ministeri e agli organi di giustizia tributaria.

In particolare si prevede la sostituzione dei riferimenti agli uffici del registro con quelli agli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Oggetto dell'imposta

La **lettera b)** **modifica l'articolo 1** del Testo Unico sulle successioni e donazioni, concernente l'oggetto dell'imposta.

Con le modifiche al comma 1 si chiarisce che l'imposta, oltre ad applicarsi ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e per donazione, si applica anche ai trasferimenti di beni e diritti che avvengono a **titolo gratuito** (in luogo della locuzione "altra liberalità tra vivi") e si precisa che sono compresi in questa definizione i **trasferimenti derivanti da trust** e da **altri vincoli di destinazione**, cui quindi si applica l'imposta.

L'Agenzia delle entrate si è pronunciata in ordine all'imponibilità dei *trust* **nella circolare n. 34 del 2022**.

L'Agenzia ha ricordato che con l'articolo 2, commi da 47 a 49 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, il legislatore, nel ripristinare l'imposta sulle successioni e

donazioni, ne ha previsto l'applicazione anche per gli "atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e la costituzione di vincoli di destinazione". Come evidenziato con la circolare n. 3/E del 2008, "tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di *trust*", che comporta la segregazione dei beni del disponente (*settlor*) in un patrimonio separato gestito dal *trustee*.

Per tale ragione, l'apporto di beni nel *trust* (o la costituzione del vincolo di destinazione che ne è l'effetto) l'Agenzia ne aveva chiarito l'assoggettamento all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale (cfr. circolari n. 48/E del 2007 e n. 3/E cit.). In sintesi è stato affermato che:

– l'atto istitutivo, con cui il disponente esprime la volontà di istituire il *trust*, laddove non contempli anche la segregazione di beni, è assoggettato a imposta di registro in misura fissa;

– l'atto dispositivo, con cui il disponente vincola i beni in *trust*, è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale dell'otto per cento (fatte salve aliquote diversificate e le franchigie in considerazione del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario, al momento della segregazione), mentre il trasferimento dei beni ai beneficiari non realizza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo e l'eventuale incremento del patrimonio del *trust* non è soggetto alla medesima imposta, al momento della devoluzione.

Con riferimento all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale sugli atti di apporto di beni e diritti in *trust* da parte del disponente, l'Agenzia segnala che si è generato nel tempo un rilevante contenzioso. La Corte di Cassazione, in una prima fase, ha condiviso la posizione interpretativa dell'Amministrazione finanziaria. In seguito, la Corte di Cassazione ha espresso un orientamento non univoco, con sentenze sovente contenenti motivazioni non risolutive (spesso, peraltro, la Suprema Corte ha affermato la necessità di esaminare caso per caso poiché "un'indiscriminata imponibilità degli atti costitutivi di vincoli di destinazione non appare espressione di una ragionevole discrezionalità, non arbitrio, (...) del legislatore"). In tale ambito, si rinvencono anche alcune pronunce nelle quali la Suprema Corte, procedendo ad una rivisitazione della posizione inizialmente espressa, ha affermato che «l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i «vincoli di destinazione», con la conseguenza che il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'art. 1 d.lgs. n. 346 cit. del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari» (cfr. Corte di Cassazione 30 maggio 2018, n. 13626). Infine, i giudici di legittimità sono giunti ad un radicale mutamento di orientamento, rispetto alla posizione inizialmente espressa. In particolare, nelle pronunce più recenti in materia, la Corte di Cassazione, ripercorrendo nelle motivazioni la complessa evoluzione della vicenda, ha ritenuto di confermare l'interpretazione secondo la quale - essendo la «costituzione di vincoli di destinazione» assoggettata alla reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni - occorre tenere conto, ai fini della tassazione, del presupposto stabilito per tale imposta dal d.lgs. n. 346 del 1990, che impone la sussistenza «del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari», con

ciò abbandonando la tesi iniziale della creazione di un autonomo presupposto impositivo. A tal fine, la **dotazione di beni e diritti in *trust* non integra di per sé un trasferimento imponible bensì rappresenta un atto generalmente neutro**, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di «utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone» (cfr. ordinanza n. 3886 del 2015, cit.), ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario (cfr. ordinanze 30 ottobre 2020, nn. 24153 e 24154). Le medesime conclusioni sono state espresse anche nella giurisprudenza di legittimità successiva.

Alla luce dell'indirizzo assunto dalla Suprema Corte, l'Agenzia con la circolare del 2022 ha chiarito il **superamento delle precedenti indicazioni fornite con i sopra richiamati documenti di prassi**, posti alla base dell'attività impositiva e del contenzioso, con riferimento agli atti di dotazione di beni in *trust*, specificamente contenuti nella circolare n. 48/E del 2007 ai paragrafi 5.2, 5.3 e 5.5. In merito, occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata non concerne le operazioni di gestione compiute dal *trustee* durante la vita del *trust*, che – come evidenziato in precedenza – sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.

La modifica di cui al comma 4 chiarisce che **l'imposta non si applica**, oltre che agli importi ordinariamente non soggetti a collazione ai sensi dell'articolo 742 del codice civile e alle donazioni di modico valore (di cui all'articolo 783 c.c.) alle liberalità che non costituiscono donazione ai sensi dell'**articolo 770, secondo comma**, del codice civile, ovvero alle liberalità che si suole fare **in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi**.

La relazione illustrativa precisa quindi che alle liberalità d'uso di cui al secondo comma dell'articolo 770 è esteso pertanto il trattamento già previsto per le spese non soggette a collazione e per le donazioni di modico valore di cui, rispettivamente, agli articoli 742 e 783 del Codice civile. L'espressa menzione del solo secondo comma dell'art. 770, al quale fa peraltro espresso rinvio anche il citato articolo 742, **conferma l'applicazione dell'imposta** alle donazioni remuneratorie di cui al primo comma del medesimo art. 770, riguardanti le liberalità **fatte per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione**.

Territorialità dell'imposta

La **lettera c) modifica l'articolo 2** del Testo Unico, che nella sua formulazione vigente prevede che l'imposta sia dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero, allo scopo di disciplinare **l'applicazione dell'imposta ai *trust***.

L'articolo 2 prevede che, qualora alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non fosse residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

La norma elenca quali beni si considerano in ogni caso esistenti nello Stato e chiarisce, al contrario, che non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.

Con le modifiche in esame viene introdotto un **nuovo comma 2-bis** all'articolo 2, ai sensi del quale per i *trust* e gli **altri vincoli di destinazione l'imposta è dovuta** in relazione a **tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari**, qualora il disponente sia **residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.**

Le modifiche al comma 3 hanno finalità di coordinamento, conseguenti all'introduzione del comma 2-bis.

Trasferimenti non soggetti a imposta

La **lettera d) modifica l'articolo 3, comma 4-ter, del Testo Unico**, che individua i trasferimenti non soggetti a imposta.

Nella sua formulazione vigente, il comma 4-ter dell'articolo 3, prevede che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata

Con la nuova formulazione del testo resta ferma **l'esenzione da imposta per i trasferimenti**, effettuati anche tramite i patti di famiglia (di cui agli

articoli 768-*bis* e seguenti del codice civile) a favore dei discendenti e del coniuge, **di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni.**

Resta altresì fermo che, in caso di quote sociali e azioni di società di capitali (soggetti a Ires secondo l'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo secondo la disciplina civilistica (ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile).

Viene **differenziata la disciplina degli adempimenti cui è subordinata l'esenzione.**

In caso di **aziende** o rami di esse, rimane fermo che il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Per le **quote sociali e le azioni delle società di capitali**, il beneficio si applica a condizione che gli **aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.**

In caso di **altre quote sociali**, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la **titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.**

Rimane fermo che gli aventi causa in tutti questi casi devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso; il mancato rispetto delle richiamate condizioni comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista per gli omessi versamenti (30% dell'importo non versato) dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Si prevede inoltre che il beneficio si applichi anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, **alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.**

Trust e altri vincoli di destinazione

La lettera *e*) **inserisce un nuovo articolo 4-*bis*** nel Testo Unico, in cui viene dettata una **specifico disciplina di trust e altri vincoli di destinazione** ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Il comma 1 del nuovo articolo 4-bis prevede che i *trust* e gli altri vincoli di destinazione rilevino, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, **ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari**. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari.

Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento (ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per cui si veda la scheda di lettura dell'articolo 2 dello schema in esame), il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento.

Resta ferma la disciplina prevista per i *trust*, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione ai sensi della legge sul "dopo di noi" dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

La legge n. 112 del 2016, in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, c.d. "Dopo di noi", ha introdotto nell'ordinamento italiano specifiche tutele per le persone con disabilità che rimangano prive del sostegno familiare e delle figure prestatrici di cura, siano esse genitori o altri *caregiver* legati o meno da gradi di parentela o affinità.

La legge si applica ai "disabili gravi" ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992, vale a dire soggetti che a causa di una minorazione, singola o plurima, abbiano ridotta autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale.

Con questo nuovo strumento giuridico, le persone in stato di grave disabilità possono garantirsi la tutela del patrimonio dopo la morte - nei casi più frequenti - dei loro genitori o dei loro prestatori di cura.

Più in dettaglio, la richiamata legge n. 112/2016, oltre a prevedere specifiche agevolazioni fiscali, come la detrazione Irpef al 19% delle spese sostenute per le polizze assicurative a partire dall'anno d'imposta 2016 (per una spesa massima di 750 euro), all'articolo 6 stabilisce la possibilità, a partire dall'anno 2017, di costituire un *trust*, vale a dire la destinazione fiduciaria di un patrimonio autonomo da parte dei disponenti danti causa, anche per disposizione testamentaria, ovvero fondi speciali istituiti esclusivamente in favore di soggetti in grave stato di disabilità, mediante la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili alla loro disabilità a carattere grave, ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile.

Questi strumenti di tutela patrimoniale in favore dei beneficiari disabili gravi sono altresì esentati dal pagamento di imposta di successioni e donazioni, in presenza di determinati requisiti. Il patrimonio può riguardare anche fondi speciali costituiti per mezzo di contratti di affidamento fiduciario assoggettati a vincolo di destinazione anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel settore della beneficenza.

Tra i requisiti necessari all'esenzione fiscale, occorre che, da atto costitutivo, il *trust* espliciti le finalità di inclusione sociale, assistenza e cura, e che la sua costituzione avvenga per atto pubblico. Ulteriori requisiti da rispettare sono l'indicazione dei soggetti coinvolti, con l'esplicitazione dei ruoli, della funzionalità in rapporto ai bisogni delle persone per le quali il *trust* è istituito, e l'indicazione delle attività assistenziali previste, con l'esplicitazione della finalità di garantire l'autonomia delle persone con disabilità grave. L'atto dovrà inoltre indicare gli obblighi del fiduciario e del gestore, i quali saranno chiamati a salvaguardare i diritti della persona con disabilità grave, con modalità di rendicontazione obbligatoria.

Si evidenzia che i beneficiari del *trust* possono essere esclusivamente persone con grave disabilità, mentre è l'atto istitutivo che deve stabilire chi sarà il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni previste, stabilendo al contempo il termine di durata del *trust*. In ogni caso, il gestore o il fiduciario (*trustee*) può essere sia una persona di fiducia, vicina alla persona con grave disabilità beneficiaria del *trust*, oppure una associazione senza finalità di lucro Onlus, purchè operi prevalentemente nel settore della beneficenza.

Si sottolinea che l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 34/E del 20 ottobre 2022 sul tema (punto 4.8) per fornire chiarimenti sul *trust* previsto dalla richiamata legge "Dopo di noi", in merito alle disposizioni fiscali con riferimento agli atti disposizione patrimoniale, come l'esenzione dell'importo di successione e donazione, quando il *trust* abbia come beneficiari persone con disabilità grave, come sopra anticipato nel caso previsto dall'articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992, in cui la persona che convive con lo stato invalidante debba beneficiare di un'assistenza permanente, globale e continuativa, per svolgere una o più funzioni della vita quotidiana.

La menzionata circolare stabilisce con riferimento all'articolo 6 che i beni e i diritti conferiti in *trust* in favore delle persone con disabilità grave, come sopra definita, debbano essere esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (comma 2); le esenzioni e le agevolazioni sono comunque ammesse a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La disciplina, ai commi 4 e 5, prevede anche le ipotesi di "retrocessione" al soggetto disponente - nella maggior parte dei casi, i genitori della persona disabile - dei beni vincolati in *Trust* e le attribuzioni del patrimonio residuo nel caso di premorienza del disabile grave beneficiario.

In tale caso, rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust*, i trasferimenti di beni e diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa, mentre al di fuori di questi casi, se si verifica la premorienza, interviene la fattispecie definita al comma 5, vale a dire quella che attua la condizione del vincolo di destinazione del patrimonio residuo e che non rientri direttamente nelle finalità di inclusione sociale, che dovrà essere comunque assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni, in base al rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra il disponente (generalmente i genitori della persona disabile o chi per loro), il fiduciante (colui

che garantisce gli interessi del *trust*) e i destinatari del patrimonio residuo (eventuali soggetti terzi).

Ai sensi nel comma 2, nelle predette ipotesi le **franchigie e le aliquote** (previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 del Testo Unico) trovano applicazione in base al **rapporto tra disponente e beneficiario**.

Il **comma 3 consente al disponente del *trust* o di altro vincolo di destinazione o, in caso di *trust* testamentario, al *trustee* l'esercizio dell'opzione per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione.**

In tal caso, la base imponibile, le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del Testo Unico con riferimento al **valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento**, ovvero dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione i beneficiari non siano individuati, l'imposta si calcola sulla base **dell'aliquota più elevata**, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56 del Testo Unico. Qualora il disponente ovvero, in caso di *trust* testamentario, il *trustee* opti per la corresponsione dell'imposta con le predette modalità, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari non sono soggetti a imposta. Non si dà luogo al rimborso dell'imposta assoluta dal disponente o dal *trustee*.

Il comma 4 dispone che le norme introdotte si applichino anche con riferimento ai *trust* già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Affida infine a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità attuative delle disposizioni così introdotte.

Soggetti passivi

La **lettera f)** apporta modifiche alla disciplina dei soggetti passivi, di cui **all'articolo 5 del Testo unico**.

In particolare viene novellato il comma 2, al fine anzitutto di espungere dai soggetti passivi gli affilianti e gli affiliati (il riferimento ai quali è tuttavia contenuto al comma 3 del presente articolo). Viene altresì eliminata la disposizione relativa alla parentela naturale, al fine di adeguarla alle disposizioni civilistiche vigenti.

La disposizione che si intende abrogare prevede che la parentela naturale, se il figlio non è stato legittimato o riconosciuto o non è riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche indirettamente, ovvero da dichiarazione scritta del genitore verificata, se il valore imponibile dei beni o diritti trasferiti al parente naturale è superiore a quaranta milioni di lire.

Competenza territoriale

La **lettera g)** modifica l'**articolo 6** del Testo Unico, sostituendo il comma 1 per adeguare la disciplina vigente all'attuale articolazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Per effetto delle modifiche proposte, si prevede che la competenza per l'applicazione dell'imposta alle successioni spetti all'ufficio dell'Agenzia delle entrate (in luogo dell'ufficio del registro) cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto.

Viene inoltre stabilito che, se il defunto era residente all'estero, è competente l'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza in Italia o, se l'ultima residenza non è nota, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma.

Determinazione dell'imposta

La **lettera h)** **sostituisce integralmente l'articolo 7**, che disciplina le modalità di determinazione dell'imposta. La determinazione dell'imposta è attualmente regolato dall'articolo 2, commi 48-51 del decreto-legge n. 262 del 2006 e in parte dal Testo Unico stesso.

Le modifiche in esame, che non innovano sostanzialmente le vigenti regole, riportano la disciplina sulla determinazione dell'imposta nell'alveo dell'articolo 7 del Testo Unico.

In base alla normativa vigente, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta, con le seguenti aliquote, applicate sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti, al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

a-*bis*) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

Il comma 3 dell'articolo 7 del Testo Unico prevede che sull'imposta così determinata, quando ne ricorrono i presupposti, trovano applicazione le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26 del Testo Unico.

Infine, fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunciato.

Base imponibile

La **lettera i)** apporta modifiche all'articolo 8, che disciplina la base imponibile.

La normativa vigente dispone che il **valore globale netto** dell'asse ereditario sia costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati dalla legge (nell'art. 46, comma 3; onere a carico dell'erede o del legatario, che ha per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente).

Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali.

In caso di fallimento del defunto si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura del fallimento

Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.

Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, salvo alcune ipotesi; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento. Si tratta dell'istituto del c.d. coacervo successorio, che implica l'attualizzazione del *relictum* con il *donatum*: in sostanza, implica la riunione

fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal *de cuius* ad eredi e legatari (c.d. *donatum*) con il valore dell'asse ereditario (c.d. *relictum*).

La Corte di cassazione, con alcune ordinanze (n. 22738/2020 e n. 10255/2020, a conferma dell'orientamento espresso per la prima volta con le sentenze n. 24940/2016 e n. 26050/2016) ha affermato che la disciplina del coacervo "successorio" è implicitamente abrogata da quando – per effetto della legge n. 342 del 2000 - il sistema di aliquote progressive è stato sostituito con quello ad aliquota proporzionale, attualmente applicabile.

Con le modifiche al comma 1 dell'articolo 8 si prevede che venga preso in considerazione il **valore netto dell'asse ereditario**, in luogo di riferirsi al valore globale netto (la modifica appare tuttavia solo terminologica, restando identico l'oggetto cui si fa riferimento).

Con le modifiche al comma 2 viene sostituito il riferimento al fallimento del defunto con quello, coerente al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, alla liquidazione giudiziale.

Le modifiche proposte **abrogano il comma 4 dell'articolo 8**, che dispone la **maggiorazione del valore globale netto dell'eredità imponibile, nel caso di donazioni e legati**. Viene dunque recepito l'orientamento giurisprudenziale sopra menzionato.

Il vigente comma 4 prevede che il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote d'imposta, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari (con alcune specificazioni). L'abrogato comma 4 dispone altresì la maggiorazione del valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Il medesimo comma prevede le modalità di computo del valore attuale delle donazioni anteriori.

La relazione illustrativa dà conto del fatto che il comma 4 dell'articolo 8 è stato ritenuto implicitamente abrogato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24940 del 2016; Cass. n. 758 del 2019). Inoltre, di recente, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 39 del 19 ottobre 2023, ha affermato l'incompatibilità di tale disposizione che prevedeva l'applicazione del coacervo tra *donatum* e *relictum* in funzione del sistema delle aliquote progressive, soppresso in forza dell'articolo 69 della legge n. 342 del 2000, con il vigente sistema di tassazione.

Attivo ereditario

La **lettera l) modifica l'articolo 9**, comma 2.

Il vigente articolo 9 disciplina la modalità di determinazione dell'attivo ereditario ai fini della formazione della base imponibile cui applicare l'aliquota dell'imposta.

Nello specifico, si dispone che l'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli [articoli 2, 3, 12 e 13](#) del decreto legislativo, 31 ottobre 1990, n. 346.

Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli [articoli 769](#) e seguenti del Codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.

Con l'intervento in esame **si sopprime il termine globale** con riferimento al summenzionato valore netto imponibile dell'asse ereditario.

Beni non compresi nell'attivo ereditario

La **lettera m)** **modifica l'articolo 12**, comma 1, alle lettere *a)* e *b)*.

Il richiamato articolo 12 indica **quali beni e diritti non concorrono a formare l'attivo ereditario** assoggettato a imposizione.

In particolare non vi concorrono:

a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità;

b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata.

Con le modifiche in esame si sopprime, alle suindicate lettere *a)* e *b)*, la clausola che fa salvo il **disposto dell'articolo 10**, abrogato dalla legge n. 342 del 2000, che disciplinava la collazione nell'asse ereditario dei beni alienati negli ultimi sei mesi ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Beni culturali

La **lettera n)** **modifica l'articolo 13** in tema di disciplina, ai fini dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, dei **beni culturali**.

In primo luogo, con le modifiche al comma 1 viene modificato il riferimento normativo, al fine di indicare, più correttamente, il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) quale fonte che individua i beni vincolati e dunque esclusi dall'attivo ereditario.

Le modifiche al comma 2 svolgono analoga funzione, ovvero adeguare il dettato normativo alle norme del predetto Codice e alla nuova articolazione dei ministeri e dell'Amministrazione finanziaria.

Analogamente, con le modifiche al comma 3 si individuano – in coerenza col predetto Codice – gli organi e le strutture cui rivolgersi nel caso l’erede o il legatario contestino il rifiuto della dichiarazione con cui si chiarisce l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione dei beni tutelati, dunque esclusi dall’asse ereditario.

Beni immobili e diritti reali immobiliari

Le modifiche di cui alla **lettera o)** riguardano l’articolo 14 del Testo Unico, che specifica le modalità di individuazione della base imponibile per i beni immobili dell’asse ereditario.

Viene in particolare novellato l’articolo 14, comma 1, lettera c) che riguarda la determinazione del valore per i diritti di usufrutto, uso e abitazione.

Tale valore è determinato secondo le regole vevoli per rendite e pensioni - a norma dell'articolo 17 del Testo Unico - sulla base di annualità, pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse. Con le modifiche proposte si specifica che sono applicati i criteri previsti al medesimo articolo 17 (su cui vedi *infra*), modificato a sua volta dalle disposizioni in esame, che fa a sua volta riferimento a coefficienti che lo schema in esame riconduce nell’alveo del Testo Unico.

Base imponibile per le aziende comprese nell'attivo ereditario

Le modifiche di cui alla **lettera p)** e **alla lettera q)** riguardano l’articolo 15, comma 1 e l’articolo 16, comma 1, lettera b), rispettivamente riguardanti la determinazione della base imponibile per le aziende comprese nell’attivo ereditario e per azioni, obbligazioni, titoli e quote sociali.

Con le modifiche in commento viene soppresso il riferimento all’obbligo di **vidimazione dell’inventario**, qualora previsto dalle norme del codice civile.

Rendite e pensioni

La **lettera r)** modifica in più punti l’articolo 17 del Testo Unico concernente la determinazione della base imponibile per rendite e pensioni comprese nell’attivo dell’eredità.

Con le modifiche in esame, si novella anzitutto il comma 1, lettera a) dell’articolo 17, **elevando il moltiplicatore vevole per il calcolo dell’imponibile, in relazione ai predetti asset.**

Di conseguenza, per **rendite e pensioni** dell'attivo ereditario, attraverso le norme proposte **l'imponibile è determinato assumendo il valore pari a quaranta volte l'annualità** (in luogo del vigente ventuplo dell'annualità), per rendite perpetue o a tempo indeterminato.

Con le novelle all'articolo 17, comma 1, lettera *b*) si **elimina il limite massimo del ventuplo del valore annuale dell'annualità**, valevole per il calcolo dell'imponibile ne caso di rendita o pensione a **tempo determinato**.

Le modifiche alla lettera *c*) riguardano le ipotesi di rendita o pensione vitalizie.

In tal caso, per la determinazione dell'imponibile, le norme vigenti rinviano al coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull'imposta di registro (D.P.R. n. 131 del 1986).

Con le modifiche in esame, si rinvia invece al coefficiente indicato nel **prospetto allegato al Testo Unico sulle successioni e donazioni**, introdotto dalla disciplina in esame (alla lettera *fff*) del comma 1).

Le disposizioni in commento inseriscono poi due **nuovi commi, 1-bis e 1-ter**, ai sensi dei quali (**comma 1-bis**) il **prospetto dei coefficienti** e il **valore del multiplo dell'annualità** (indicato al comma 1, lettera *a*)), necessari per il calcolo dell'imponibile in caso di rendite, può essere **variato** in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, attraverso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.

Il nuovo **comma 1-ter** chiarisce che, tuttavia, ai fini della determinazione dei predetti valori **non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore a 2,5 per cento**.

Il tasso del 2,5%, sopra indicato, corrisponde al saggio legale degli interessi stabilito per l'anno 2024 con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato in GU n. 288 del 11 dicembre 2023.

Limiti alla deducibilità dei debiti.

La **lettera s)** modifica **l'articolo 22** del Testo Unico, relativo alle limitazioni alla deducibilità dei debiti presenti nella massa ereditaria.

In linea generale, l'articolo 22, al comma 1, chiarisce che non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte.

Le norme in esame riguardano il comma 2 che, nella formulazione vigente, limita la deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi: essi in particolare sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato in specifici modi, indicati nell'articolo 10, comma 3, lettere d), e) ed f); in particolare, per l'acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati rivenduti ovvero sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto; per l'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione; per il mantenimento e l'esecuzione di spese mediche e chirurgiche per sé e per i familiari a carico successivamente all'alienazione.

Le norme vigenti chiariscono che negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi; le medesime norme sulla limitazione alla deducibilità non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.

Con le novelle in esame il comma 2 è sostituito al fine di **esplicitare direttamente nell'articolo 22 gli impieghi che giustificano i limiti alla deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi**, in luogo del rinvio all'articolo 10.

Resta fermo che tali debiti sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei già esposti modi. Viene posta una franchigia in relazione alle spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche; in particolare, con le modifiche in commento le **spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di 516 euro** per il defunto e di **258 euro per ogni familiare a carico**, computando soltanto i mesi interi.

Dimostrazione dei debiti

La **lettera t)** apporta modifiche di natura formale **all'articolo 23**, commi 1 e 2 del Testo Unico, allo scopo di adeguare le diciture ivi contenute alle articolazioni dell'amministrazione finanziaria e alla regolamentazione degli enti creditizi.

Le modifiche al comma 3 intendono affidare all'Agenzia delle entrate l'approvazione del modello di attestazione dei debiti sussistenti alla data di

apertura della successione, in luogo di disporre l'approvazione con decreto del Ministro delle finanze.

Riduzioni dell'imposta

La **lettera u) modifica l'articolo 25** del testo unico in tema di riduzioni d'imposta.

Le modifiche proposte intendono anzitutto aggiornare (modifiche al comma 2) i riferimenti normativi ivi previsti al Codice dei beni culturali di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004 e alle procedure ivi previste.

Con riferimento alle modifiche al comma 3, oltre ad aggiornare in euro gli importi ivi contenuti, le disposizioni in esame eliminano la disposizione che, ai fini della definizione di "famiglia diretto-coltivatrice", equipara il lavoro della donna a quello dell'uomo ai fini del calcolo della forza lavorativa.

Le modifiche al comma 4 intendono aggiornare gli importi in euro e le modifiche al comma 4-*bis* sostituiscono e aggiornano i riferimenti al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR (D.P.R. n. 917 del 1985).

Liquidazione e accertamento dell'imposta

La **lettera v) modifica la rubrica** del capo IV del Testo Unico da "Accertamento e liquidazione dell'imposta" a "Liquidazione e accertamento dell'imposta".

Procedimento e termini

La **lettera z) modifica l'articolo 27** in tema di procedure di liquidazione dell'imposta.

La disciplina vigente, in sintesi, prevede che la successione sia dichiarata all'ufficio del registro e venga liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione della successione; essa è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa. La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa.

Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la

dichiarazione integrativa si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa. Se nelle liquidazioni vi sono stati errori od omissioni, l'ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione. L'imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza.

È principale l'imposta liquidata in base alle dichiarazioni presentate, complementare l'imposta o maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica, suppletiva quella liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione.

Con le modifiche al comma 1, derivanti da quanto previsto alla lettera a), si chiarisce che la successione è dichiarata non più all'ufficio del registro, bensì al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Le modifiche al comma 2 introducono il principio di **autoliquidazione dell'imposta non è più liquidata dall'ufficio**, bensì dai **soggetti obbligati al pagamento (autoliquidazione)**. Resta fermo che l'autoliquidazione avviene nuovamente, in caso di successiva dichiarazione sostitutiva o integrativa.

Il nuovo **comma 2-bis affida agli uffici il controllo dell'autoliquidazione** (ai sensi del successivo articolo 33 del TU).

Le modifiche al comma 5 aggiornano di conseguenza i riferimenti interni all'articolo.

Con le modifiche al comma 7, che viene integralmente sostituito, viene definita **imposta principale quella autoliquidata dal soggetto obbligato al pagamento**, nonché quella liquidata dall'ufficio a seguito dei controlli sulla regolarità dell'autoliquidazione.

Resta ferma la **natura complementare dell'imposta** o della maggiore imposta liquidata in sede di **accertamento d'ufficio o di rettifica**.

Vista l'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta, si passa da una tripartizione (imposta principale, liquidata in base alla dichiarazione; imposta complementare, liquidata sulla base dell'accertamento d'ufficio o della rettifica; suppletiva, liquidata per correggere errori o omissioni di una precedente liquidazione) a una bipartizione, per cui sopravvivono nel sistema l'imposta principale (autoliquidata) e quella complementare, liquidata in sede di accertamento o rettifica.

Dichiarazione della successione

La **lettera aa)** **modifica l'articolo 28** in tema di **dichiarazione** di successione, allo scopo di semplificarne contenuto e modalità di trasmissione.

Si chiarisce anzitutto (modifiche al comma 1) che la dichiarazione della successione è presentata non più all'ufficio del registro, ma **per via telematica** con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

La spedizione mediante **raccomandata viene riservata ai soli soggetti non residenti**, che comunque possono spedire la dichiarazione mediante altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione.

Con le modifiche al comma 2 i *trustee*, per il caso di *trust* testamentario, sono indicati tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione.

Con la sostituzione del comma 3 si dispone la **redazione obbligatoria** a pena di nullità, della **dichiarazione sulla base del modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**. Resta fermo che tale dichiarazione deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.

Le modifiche al comma 5 intendono aggiornare i riferimenti ivi contenuti alle articolazioni dell'amministrazione finanziaria e degli organi giudiziari.

Viene infine soppresso il quarto periodo del comma *6-bis*, che a legislazione vigente prevede l'erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.

In particolare viene **espunta la clausola di invarianza finanziaria presente al richiamato comma 6-bis**.

Contenuto della dichiarazione

La **lettera bb)** **apporta modifiche all'articolo 29** del Testo Unico sul **contenuto della dichiarazione** di successione.

Con una prima modifica si sopprime la lettera *d)* del comma 1: nella dichiarazione di successione non è più dunque necessario indicare gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso effettuati negli ultimi sei mesi, di cui all'articolo 10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi.

Analogha funzione è svolta dalla modifica alla lettera *e)*, per cui non è più necessario indicare in dichiarazione i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni negli ultimi sei mesi.

Con le modifiche alla lettera *m*) la dichiarazione deve indicare il **valore netto dell'asse ereditario**, in luogo del valore globale netto.

Modificando la lettera *n-bis*) del comma 1, viene espunto il riferimento alla non più vigente imposta sostitutiva sull'incremento di valore degli immobili.

Le modifiche in commento introducono poi un nuovo **comma 2-bis** all'articolo 29, secondo il quale il **contenuto e gli allegati** della dichiarazione può essere modificato con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano più rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia può acquisire direttamente.

Le modifiche al comma 4 aggiornano in euro gli importi ivi indicati, disponendo l'arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

Allegati alla dichiarazione

La **lettera cc)** modifica l'articolo 30 in tema di **allegati alla dichiarazione di successione**.

Con le modifiche al comma 1, non è più necessario allegare alla dichiarazione gli estratti catastali relativi agli immobili e un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili; si chiarisce che è necessario allegare il prospetto di liquidazione dell'imposta sulle successioni e delle tasse per i servizi ipotecari (espungendo il riferimento all'imposta sull'incremento di valore sugli immobili).

Con le modifiche al comma 3 si consente di presentare apposite autocertificazioni (di cui all'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) in luogo di allegare i certificati di morte e di stato di famiglia.

Le modifiche al comma 6 adeguano il dettato dell'articolo alle modifiche all'articolo 13 del Testo Unico (per cui vedi *supra*).

Termine per la presentazione della dichiarazione

La **lettera dd)** **modifica l'articolo 31**, comma 2, lettera *a*), allo scopo di chiarire che il termine per la **presentazione della dichiarazione** (12 mesi dall'apertura della successione), per i *trustee* decorre – analogamente ai rappresentanti legali degli eredi e dei legatari – dalla data in cui hanno avuto notizia legale della nomina.

Le modifiche alla successiva lettera *b*) intendono adeguare il disposto della norma alle procedure stabilite dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sostituendo il riferimento al fallimento del defunto con quello alla liquidazione giudiziale.

Irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione

La lettera *ee*) modifica l'articolo 32 in tema di **irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione**.

In particolare, mediante le modifiche al comma 1, la dichiarazione **non è irregolare in mancanza dei documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni previste *ex lege***; a tal fine, le norme in esame espungono il riferimento all'articolo 30, comma 1, lettera *i*) del Testo Unico.

Le modifiche di cui al comma 2, in coerenza con le norme già commentate *supra*, consentono di **evitare l'incompletezza della dichiarazione**, ove essa **non indichi i beni alienati negli ultimi sei mesi**.

Le modifiche al comma 3 riguardano l'infedeltà della dichiarazione. Viene espunto il riferimento all'articolo 10 del TU e si chiarisce che la fattispecie di dichiarazione infedele non sussiste qualora non vi siano indicate donazioni anteriori o vi siano indicate per valore inferiore a quello determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 4 (abrogato ai sensi della lettera *i*), n. 3).

Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione

La lettera *ff*) **apporta modifiche all'articolo 33 in tema di liquidazione dell'imposta**.

Per effetto delle modifiche al comma 1, sono i soggetti obbligati al pagamento ad **autoliquidare l'imposta in base alla dichiarazione della successione, in luogo dell'ufficio del registro**; resta fermo, come anche a legislazione vigente, che l'obbligo sussiste anche se la dichiarazione è stata presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative già presentate; con le modifiche in esame si tiene conto anche dei rimborsi fiscali erogati **fino** alla presentazione della dichiarazione, **in luogo di quelli presentati successivamente**.

Viene confermata (ma introdotta come ultimo periodo del comma 1) la disposizione secondo la quale, se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere alla

liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari.

Viene **abrogato** il **comma 1-bis**, che disciplina gli adempimenti dovuti nel caso in cui siano indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi.

Con le modifiche al comma 2 sono novellate le disposizioni concernenti **gli adempimenti dell'ufficio**: esso, anche avvalendosi di procedure automatizzate, è tenuto a **controllare la regolarità dell'autoliquidazione** delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate.

Resta fermo che, in sede di liquidazione, l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile – **così come dell'imposta, per effetto delle novelle in esame, stante la modalità standard di autoliquidazione** - e a escludere alcuni elementi.

Le norme in esame eliminano dagli elementi esclusi i riferimenti alle richieste dell'ufficio, stante – come già anticipato più volte – l'autoliquidazione dell'imposta.

In ragione dell'autoliquidazione è altresì novellato il comma 3, che - in luogo di disciplinare il contenuto dell'avviso di liquidazione dell'imposta - reca gli adempimenti in carico all'amministrazione finanziaria ove **risulti dovuta una maggiore imposta**. In tal caso, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonché della sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato (secondo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.

Rettifica e liquidazione della maggiore imposta

La **lettera gg)** modifica l'articolo 34, relativo alla **rettifica e alla liquidazione** ove sia dovuta una maggiore imposta.

Per effetto delle modifiche al comma 1, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso

atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale; **viene eliminata la misura fissa degli interessi**, che in precedenza il Testo Unico fissava nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

Le modifiche al comma 2 riguardano il contenuto dell'avviso di rettifica e liquidazione, che non deve più indicare i beni alienati dal defunto negli ultimi sei mesi, né l'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione del valore netto dell'asse ereditario e del valore dei beni alienati negli ultimi sei mesi.

Accertamento e liquidazione d'ufficio

La **lettera hh)** modifica l'**articolo 35 in tema di accertamento e liquidazione d'ufficio dell'imposta**.

Viene modificato in particolare il comma 2, che indica il contenuto dell'avviso di accertamento e liquidazione.

In coerenza con le modifiche già commentate, viene eliminato il riferimento ai beni alienati negli ultimi sei mesi e all'indicazione del valore attuale delle donazioni fatte dal defunto (di cui all'abrogato comma 4 dell'articolo 8).

Pagamento dell'imposta

La **lettera ii)** modifica le modalità **di pagamento dell'imposta**, di cui all'articolo 37 del Testo Unico.

Anzitutto, con le modifiche in esame si pone in capo al contribuente l'obbligo di eseguire il **pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione**.

Il pagamento dell'imposta **principale** liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e **quello dell'imposta complementare** - con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 - sono eseguiti **entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione**.

Viene dunque introdotto il riferimento all'imposta autoliquidata ed è eliminato il riferimento all'imposta suppletiva, sostituendolo con il riferimento all'imposta liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione e a quella complementare.

Con le modifiche al **comma 2** si elimina la misura fissa *ex lege* degli interessi di mora, che secondo la disciplina vigenti è pari a 4,5 per ogni semestre compiuto.

Le modifiche al comma 3 intendono aggiornare gli importi ivi indicati in euro e, infine, sostituendo il comma 4 si affida l'individuazione delle modalità di pagamento delle somme dovute in autoliquidazione a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Nella formulazione vigente il comma 4 consente di pagare in contanti, con cedole del debito pubblico e con titoli di credito bancari e postali.

Dilazione del pagamento

La **lettera ll)** apporta modifiche **all'articolo 38 in tema di dilazioni** di pagamento.

Resta fermo che è possibile per il contribuente dilazionare il pagamento con la corresponsione di una prima rata, pari ad almeno il venti per cento del dovuto, e poi in un numero di otto o al massimo dodici rate trimestrali (in quest'ultimo caso, se l'importo è superiore a 20.000 euro).

Le **modifiche** in esame riguardano il termine per il versamento della prima rata, che può avvenire entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (ai sensi del richiamato articolo 37). Viene poi chiarito che per accedere alla dilazione è necessario fornire apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione.

Inoltre, le modifiche proposte adeguano il contenuto dell'articolo 38 all'introdotta autoliquidazione dell'imposta.

Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali

La **lettera mm)** interviene **sull'articolo 39**, riguardante il pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali, allo scopo di adeguare il dettato normativo allo scadenziario previsto dalla riforma e all'attuale articolazione dell'amministrazione finanziaria.

Si precisa che tale possibilità deve essere esercitata in sede di presentazione della dichiarazione di successione.

Riscossione in pendenza di giudizio

La **lettera nn)** abroga il comma 4 dell'articolo 40, relativo alla riscossione in pendenza di giudizio, stante l'eliminazione della cd. imposta suppletiva.

Riscossione coattiva e prescrizione

La **lettera oo)** apporta modifiche **all'articolo 41, comma 1**, allo scopo di aggiornare i riferimenti normativi ivi previsti; in tal modo, si rinvia al

complesso di disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali per l'individuazione delle modalità di riscossione dell'imposta sulle successioni e donazioni, mentre le norme vigenti si riferiscono al solo titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Rimborso dell'imposta

Con la **lettera pp)** si novella l'**articolo 42 in materia di rimborsi d'imposta**, allo scopo anzitutto di adeguare le norme ivi contenute alle nuove procedure sulla crisi di impresa e per convertire gli importi in euro.

Viene inoltre soppressa la lettera g) del comma 1; per effetto delle norme in esame dunque non è soggetta a rimborso l'imposta pagata in più, a seguito di accertamento della parentela naturale, successivamente alla liquidazione.

Disposizioni testamentarie condizionali

La **lettera qq)** modifica l'articolo 44 in tema di **disposizioni testamentarie condizionali**.

Per effetto delle norme in esame, si applica **anche la franchigia** (oltre alle aliquote) **prevista per l'erede istituito**, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva. Resta fermo che, nel caso di avveramento della condizione, l'imposta si applica con le aliquote proprie dell'erede subentrante.

Analogamente, si applica **anche la franchigia** (oltre alle aliquote) **prevista per gli eventuali successibili**, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione sospensiva. Rimane salva l'applicazione della maggiore imposta se l'eredità viene devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione.

Poteri dell'Amministrazione finanziaria

La **lettera rr)** modifica l'articolo 47, comma 2, in tema di **poteri dell'amministrazione finanziaria**, allo scopo di adeguare le diciture ivi previste all'articolazione delle strutture coinvolte (oggi, organismi di vigilanza bancaria e Agenzia delle entrate) nell'attività di controllo.

Divieti e obblighi a carico di terzi

La **lettera ss)** novella l'**articolo 48, concernente i divieti e gli obblighi a carico di terzi**.

In particolare, si abroga il comma 1, eliminando dunque l'obbligo per gli ufficiali dello stato civile di trasmettere all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l'elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna.

Viene inoltre aggiornata la dicitura del comma 4, che quindi si riferisce a banche e intermediari finanziari (coerentemente alla dicitura del Testo Unico Bancario) in luogo di aziende e istituti di credito.

Infedeltà della dichiarazione

La **lettera tt)** modifica la **disciplina sanzionatoria per l'infedeltà della dichiarazione**, di cui **all'articolo 51**.

In particolare, sono aggiornati in euro gli importi ivi previsti e viene espunto il riferimento all'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Determinazione della sanzione

La **lettera uu)** modifica la **rubrica dell'articolo 54**, che dunque si riferisce alla sanzione amministrativa (e non più alla sanzione pecuniaria).

Registrazione degli atti di donazione

La **lettera vv)** modifica l'articolo 55 in tema di **registrazione** degli atti di donazione, sostituendo in particolare il comma 1-*bis*.

Con le modifiche in esame si **assoggettano a imposta**, mediante la sottoposizione a registrazione in termine fisso, **anche gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all'estero** nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.

Viene espunto il riferimento, contenuto nel testo vigente, al fatto che dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Determinazione dell'imposta

La **lettera zz)** sostituisce integralmente l'articolo 56 del Testo Unico, così riportando in seno allo stesso la disciplina che riguarda la **determinazione dell'imposta sulle donazioni**.

Come anticipato in premessa, il decreto-legge n. 262 del 2006 ha ridisciplinato l'imposta di successione e donazione in origine prevista dal D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

L'imposta, abrogata dall'articolo 13, comma 1, legge 18 ottobre 2001, n. 383, è stata "riattivata", sia con caratteristiche ormai consolidate, che con tratti del tutto nuovi (aliquote, modalità di calcolo, eccetera).

Infatti, l'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 prevede l'istituzione dell'imposta di successione e donazione sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, con le seguenti regole:

- generali, contenute nel Dlgs n. 346/1990, nella versione vigente alla data del 24 ottobre 2001;
- particolari, previste dai commi 48-51 del predetto articolo 2.

Ai sensi delle norme vigenti, il beneficiario di una donazione è tenuto al pagamento di un'imposta. A seconda del rapporto esistente tra i soggetti coinvolti nel contratto di donazione, sono previste aliquote diverse ed eventuali franchigie, che rendono tassabili le donazioni per la parte eccedente il loro valore. L'atto di donazione deve essere redatto da un notaio, che provvede anche alla registrazione e al versamento delle relative imposte.

I trasferimenti in favore di alcuni soggetti (articolo 3, comma 1 del TU) sono esclusi dall'applicazione dell'imposta, come, per esempio, quelli destinati a:

- Stato, Regioni, Province e Comuni
- Enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo assistenza, studio, ricerca scientifica, altre finalità di pubblica utilità
- Onlus e fondazioni bancarie.

Le aliquote e le franchigie sono determinate dal rapporto di parentela tra beneficiario e donante, secondo il seguente schema:

- 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per ciascun beneficiario;
- 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100.000 euro, per ciascun beneficiario;
- 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

Se a beneficiare del trasferimento è persona portatrice di handicap grave, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro, a prescindere dal grado di parentela tra i soggetti coinvolti.

Sulla donazione di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute, inoltre:

- l'imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell'immobile
- l'imposta catastale, nella misura dell'1% del valore dell'immobile

Per le donazioni di "prima casa" valgono le stesse agevolazioni concesse per le successioni: in questo caso il beneficiario paga le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 56 assoggetta a imposta i trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, esplicitando tuttavia che sono **compresi i trasferimenti derivanti da *trust* e da altri vincoli di destinazione.**

Le aliquote vanno applicate al valore complessivo dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario - diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1 - ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti.

Restano ferme le aliquote vigenti secondo il seguente schema:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

Analogamente, il comma 2 mantiene ferma la più alta franchigia di 1.5 milioni per i beneficiari presentano disabilità riconosciuta grave (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

I commi 3 e 4 riproducono il testo vigente dei commi 4 e 5 dell'articolo 56. Eliminando il riferimento alla non più esistente imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili. Per la determinazione del **valore dei beni e dei diritti donati**, si rinvia agli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5 del Testo Unico mentre per le **riduzioni** si rinvia all'articolo 25, salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, e nell'articolo 51, comma 2 ed è inoltre **detratta**, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente la cessione.

Infine si riporta al comma 5 di questo articolo la disposizione prevista al secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 55 (vedi *supra*), in materia di detrazione dell'imposta già pagata all'estero **in** dipendenza della stessa donazione o liberalità e in relazione ai beni ivi esistenti, precisando che ciò avviene **fino a concorrenza della parte dell'imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi**, e mantenendo salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali (senza limitare l'ambito di riferimento alle sole convenzioni contro le doppi imposizioni).

Accertamento delle liberalità indirette

La **lettera aaa)** novella l'articolo 56-*bis* in tema di accertamento delle **liberalità diverse dalle donazioni**.

Oltre a escludere da imposta le donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, ovvero – rispettivamente - le spese non soggette a collazione (spese di mantenimento e di educazione, spese sostenute per malattia, spese ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze) e le donazioni di modico valore, le **modifiche in esame esentano le donazioni d'uso**, di cui all'articolo 770, comma 2 c.c., ovvero le liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

Viene altresì modificata la disciplina **dell'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti**: resta fermo che tale accertamento può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.

Le norme in esame intendono eliminare l'ulteriore condizione richiesta dalla disciplina vigente, e cioè che le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire.

Con le **modifiche al comma 2** si **eleva dal 7 all'8% l'aliquota sulle liberalità indirette**, che viene calcolata – in luogo dell'incremento patrimoniale che supera 350 milioni di lire – sulla parte che eccede la franchigia, ove prevista dalla legge.

Con le modifiche al comma 3 si chiarisce che, nel caso di registrazione volontaria delle liberalità indirette, si applica – oltre all'aliquota ordinaria – anche la franchigia prevista *ex lege*.

Vengono soppresse le disposizioni sulla registrazione volontaria (con applicazione di aliquota al 3%) temporaneamente introdotte fino al 2001.

Donazioni anteriori

La **lettera bbb)** modifica l'articolo 57 del Testo Unico in materia di **donazioni anteriori**.

Le norme vigenti dispongono che il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione sia maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, con alcune specificità indicate *ex lege*. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.

Le modifiche in esame anzitutto dispongono la **maggiorazione delle quote** spettanti o dei beni e diritti attribuiti **a ciascun donatario** – in luogo di riferirsi al valore globale netto dei beni e diritti donati – e prevedono che le maggiorazioni valgano **ai soli fini delle franchigie** di cui all'articolo 56.

Resta fermo il *quantum* della maggiorazione, ovvero un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte, ed escluse quelle di modico valore o per spese non soggette a collazione, così come escluse le donazioni registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa. Rimane ferma inoltre la vigente determinazione del valore delle donazioni anteriori e i criteri per considerarle "anteriori".

Le modifiche al comma 2 hanno natura formale.

Imposta fissa e rinvio

La **lettera ccc)** apporta modifiche formali all'articolo 59, comma 1, lettera a), che dispone l'applicazione dell'imposta nella misura fissa pari a quella prevista per l'imposta di registro alle donazioni di beni culturali.

La **lettera ddd)** modifica l'articolo 60, comma 1, al fine di rinviare alla disciplina **dell'imposta di registro** (per quanto concerne tra l'altro la liquidazione d'imposta, la rettifica del valore, la riscossione e il rimborso, i divieti, gli obblighi e le sanzioni ricomprendere) anche per l'imposta dovuta in caso di liberalità indirette.

Consolidazione dell'usufrutto

La **lettera eee)** abroga l'articolo 61 in materia di **applicazione dell'imposta nel caso di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà** trasferita a titolo gratuito o a causa di morte, dal momento che le disposizioni ivi indicate avevano un'efficacia temporale limitata nel tempo e già esaurita.

Prospetto dei coefficienti

La lettera *fff*) introduce nel Testo Unico un **prospetto dei coefficienti**, valevole per calcolare per il valore delle rendite in base all'età del beneficiario, giusto richiamo dell'articolo 17 del TU, come modificato dal provvedimento in esame.

Norme secondarie ed estensione

Il **comma 2** dell'articolo in esame affida a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire gradualmente modalità semplificate, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, di liquidazione e di versamento delle imposte nonché della predisposizione e presentazione della dichiarazione di successione, per la quale l'Agenzia rende disponibili progressivamente i dati e le informazioni in suo possesso.

Infine, il **comma 3** prevede che si estenda ad affilianti e affiliati la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, del Testo Unico, la quale prevede che ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli nati fuori del matrimonio, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati.

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
Art. 1 <i>(Oggetto dell'imposta)</i>	Art. 1 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.b)]</i>
1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.	1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.
Commi 2 e 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile.	4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma , e 783 del codice civile.
4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.	<i>Identico</i>
Art. 2 <i>(Territorialità dell'imposta)</i>	Art. 2 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.c)]</i>
1. L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.	<i>Identico</i>
2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta	<i>Identico</i>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.	
	2-bis. Per i <i>trust</i> e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.
<p>3. Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:</p> <p>a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;</p> <p>b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;</p> <p>c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);</p> <p>d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;</p> <p>e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato;</p> <p>f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi,</p>	<p>3. Agli effetti del comma 2 e del comma 2-bis, si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:</p> <p>a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;</p> <p>b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;</p> <p>c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);</p> <p>d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;</p> <p>e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato;</p> <p>f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi,</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>indipendentemente dalla residenza del debitore;</p> <p>g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.</p>	<p>indipendentemente dalla residenza del debitore;</p> <p>g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.</p>
<p>4. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.</p>	<i>Identico</i>
<p>Art. 3 (<i>Trasferimenti non soggetti all'imposta</i>)</p>	<p>Art. 3 (<i>idem</i>)</p>
	<i>[comma 1, lett.d)]</i>
<p>1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.</p>	<i>Identico</i>
<p>Commi da 2 a 4-<i>bis Omissis</i></p>	<i>Identici</i>
<p>4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e</p>	<p>4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.</p>	<p>azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
	<p>condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.</p> <p>Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.</p>
	<p>Art. 4-bis <i>(Trust e altri vincoli di destinazione)</i></p>
	<p><i>[comma 1, lett.e)]</i></p>
	<p>1. I <i>trust</i> e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i <i>trust</i>, i vincoli di destinazione e i fondi</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
	<p>speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112.</p> <p>2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.</p> <p>3. Il disponente del <i>trust</i> o di altro vincolo di destinazione o, in caso di <i>trust</i> testamentario, il <i>trustee</i> può optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione i beneficiari non siano individuati, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di <i>trust</i> testamentario, il <i>trustee</i> opti per la corresponsione dell'imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari non sono soggetti all'imposta. Non si</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
	dà luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal <i>trustee</i> . 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai <i>trust</i> già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.»;
Art. 5 (<i>Soggetti passivi</i>)	Art. 5 (<i>idem</i>)
	<i>[comma 1, lett.f)]</i>
1. L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.	<i>Identico</i>
2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli nati fuori del matrimonio, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, se il figlio non è stato legittimato o riconosciuto o non è riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche indirettamente, ovvero da dichiarazione scritta del genitore verificata, se il valore imponibile dei beni o diritti trasferiti al parente naturale è superiore a lire quaranta milioni, secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 23.	2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli nati fuori del matrimonio, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati.

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
Art. 6 <i>(Ufficio competente)</i>	Art. 6 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.g)]</i>
1. Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, l'ufficio del registro di Roma.	1. Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se il defunto era residente all'estero, l'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza in Italia o, se l'ultima residenza non è nota, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma.
2. La competenza per l'applicazione dell'imposta alle donazioni è determinata secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.	<i>Identico</i>
Art. 7 <i>(Determinazione dell'imposta)</i>	Art. 7 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.h)]</i>
[1. L'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato: a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta; b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti.] <i>Già abrogato</i>	1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
	<p>retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;</p> <p>d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.</p>
<p>Commi da 2 a 2 <i>quater Omissis</i> <i>Già abrogati</i></p>	<p>2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.</p>
<p>3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunciato.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Art. 8 <i>(Base imponibile)</i></p>	<p>Art. 8 <i>(idem)</i></p>
	<p><i>[comma 1, lett.i)]</i></p>
<p>1. Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3.</p>	<p>1. Il valore netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3.</p>
<p>1-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione</p>	<p><i>Identico</i></p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali.	
2. In caso di fallimento del defunto si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura del fallimento .	2. In caso di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura della relativa procedura .
3. Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.	<i>Identico</i>
4. Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate all'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento.	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
Art. 9 <i>(Attivo ereditario)</i>	Art. 9 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.l)]</i>
1. L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13.	<i>Identico</i>
2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.	2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.
3. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all'art. 13.	<i>Identico</i>
Art. 12 <i>(Beni non compresi nell'attivo ereditario)</i>	Art. 12 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.m)]</i>
1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario: a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo il disposto dell'art. 10;	1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario: a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità;

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell'art. 10;</p> <p>c) le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;</p> <p>d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;</p> <p>e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;</p> <p>f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;</p> <p>g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite;</p> <p>h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;</p>	<p>b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata;</p> <p>c) le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;</p> <p>d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;</p> <p>e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;</p> <p>f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;</p> <p>g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite;</p> <p>h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;</p> <p>l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.</p>	<p>i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;</p> <p>l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.</p>
<p>Art. 13 (Beni culturali)</p>	<p>Art. 13 (idem)</p>
	<i>[comma 1, lett.n)]</i>
<p>1. I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.</p>	<p>1. I beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti alla tutela ivi prevista anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.</p>
<p>2. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali (94), il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L'attestazione deve essere presentata all'ufficio del registro in allegato alla</p>	<p>2. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione è presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate in allegato alla dichiarazione della successione o, se</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa.	non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa.
3. Contro il rifiuto dell'attestazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali ; la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all'ufficio del registro competente, che provvede al rimborso dell'eventuale maggiore imposta pagata.	3. Contro il rifiuto della dichiarazione è ammesso ricorso al Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ; la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, che provvede al rimborso dell'eventuale maggiore imposta pagata.
4. L'alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 1 prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali ne dà immediata comunicazione all'ufficio del registro competente; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 27, comma 3 o comma 4.	4. L'alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 1 prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali ne dà immediata comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 27, comma 3 o comma 4.
5. Per i territori della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli adempimenti di cui al	<i>Identico</i>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
presente articolo provvedono gli organi rispettivamente competenti.	
Art. 14 <i>(Beni immobili e diritti reali immobiliari)</i>	Art. 14 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.o]</i>
<p>1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:</p> <p>a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;</p> <p>b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;</p> <p>c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse;</p> <p>d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.</p>	<p>1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:</p> <p>a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;</p> <p>b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;</p> <p>c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse secondo i criteri ivi previsti;</p> <p>d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.</p>
Art. 15 <i>(Beni immobili e diritti reali immobiliari)</i>	Art. 15 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.p]</i>
1. La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, è	1. La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, è

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni indicati nell'art. 12, al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23. Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile, si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato , tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti.	determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni indicati nell'art. 12, al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23. Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile, si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti.
Commi 2 e 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 16 <i>(Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali)</i>	Art. 16 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.q)]</i>
<p>1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:</p> <p>a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive;</p> <p>b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le</p>	<p>1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:</p> <p>a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive;</p> <p>b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'art. 12; (113) (114)</p> <p>c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento;</p> <p>d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi.</p>	<p>società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'art. 12; (113) (114)</p> <p>c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento;</p> <p>d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi.</p>
<p>Art. 17 <i>(Rendite e pensioni)</i></p>	<p>Art. 17 <i>(idem)</i></p>
	<i>[comma 1, lett.r)]</i>
<p>1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:</p> <p>a) il ventuplo dell'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;</p>	<p>1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:</p> <p>a) il valore pari a quaranta volte l'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>b) il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo della stessa, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima;</p> <p>c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell'età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'età di questa.</p>	<p>b) il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima;</p> <p>c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, in relazione all'età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell'età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'età di questa.</p>
	<p>1.bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
	pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.
	1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore a 2,5 per cento.
Art. 22 <i>(Limiti alla deducibilità dei debiti)</i>	Art. 22 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.s)]</i>
1. Non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte.	<i>Identico</i>
2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei modi indicati nell'art. 10, comma 3, lettere d), e) ed f) ; negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.	2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei seguenti modi: a) nell'acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto; b) nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione; c) in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
	<p>quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi. Negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.</p>
Commi 3 e 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 23 <i>(Dimostrazione dei debiti)</i>	Art. 23 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.t)]</i>
<p>1. La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all'art. 21, comma 1, ovvero:</p> <p>a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese;</p> <p>b) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari;</p> <p>c) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l'apertura</p>	<p>1. La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all'art. 21, comma 1, ovvero:</p> <p>a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese;</p> <p>b) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari;</p> <p>c) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l'apertura</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>della successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;</p> <p>d) di attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti.</p>	<p>della successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;</p> <p>d) di attestazione rilasciata dal competente ispettorato del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti.</p>
<p>2. La deduzione dei debiti verso aziende o istituti di credito, anche se risultanti nei modi indicati nel comma 1, è subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito; per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l'integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all'apertura della successione o, se precedente, dall'ultimo saldo attivo.</p>	<p>2. La deduzione dei debiti verso banche e altri intermediari finanziari, anche se risultanti nei modi indicati nel comma 1, è subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o ripartizioni territoriali della banca o altro intermediario finanziario; per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l'integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all'apertura della successione o, se precedente, dall'ultimo saldo attivo.</p>
<p>3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non risulta da uno dei documenti di cui ai commi 1 e 2, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonché,</p>	<p>3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non risulta da uno dei documenti di cui ai commi 1 e 2, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le passività indicate nell'art. 16, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante della società o dell'ente. Le firme devono essere autenticate.</p>	<p>dichiarazione della successione nonché, tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le passività indicate nell'art. 16, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante della società o dell'ente. Le firme devono essere autenticate.</p>
<p>4. L'esistenza di debiti deducibili, ancorché non indicati nella dichiarazione della successione, può essere dimostrata, nei modi stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo.</p>	
<p>Art. 25 <i>(Dimostrazione dei debiti)</i></p>	<p>Art. 25 <i>(idem)</i></p>
	<p><i>[comma 1, lett.u)]</i></p>
<p>1. Se la successione è aperta entro cinque anni da altra successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l'imposta è ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi tutti i beni e diritti oggetto della precedente successione o donazione o sono compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe.</p>	<p><i>Identico</i></p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>2. Se nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all'art. 13, non sottoposti anteriormente all'apertura della successione al vincolo previsto nell'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al cinquanta per cento del loro valore. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089; l'attestazione deve essere allegata alla dichiarazione della successione. L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla predetta legge comporta la sottoposizione dell'immobile al vincolo ivi previsto. Si applicano le disposizioni dell'art. 13, commi 3, 4 e 5.</p>	<p>2. Se nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all'art. 13, per i quali anteriormente all'apertura della successione non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al cinquanta per cento del loro valore. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la dichiarazione di interesse culturale; deve essere allegata alla dichiarazione della successione. L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla predetta legge comporta la sottoposizione dell'immobile alla tutela ivi prevista. Si applicano le disposizioni dell'art. 13, commi 3, 4 e 5.</p>
<p>3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui all'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle</p>	<p>3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a lire duecentomilioni. La riduzione compete a condizione che l'erede o legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione avvenga nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e che l'esistenza di questi requisiti risulti da attestazione dell'ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della successione. È diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e del governo del bestiame; ai fini del calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo.</p>	<p>o sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291. La riduzione compete a condizione che l'erede o legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione avvenga nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e che l'esistenza di questi requisiti risulti da attestazione dell'ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della successione. È diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e del governo del bestiame.</p>
<p>4. Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'art. 230-bis del codice civile, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a lire</p>	<p>4. Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'art. 230-bis del codice civile, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>duecentomilioni, a condizione che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	<p>103.291, a condizione che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>
<p><i>4-bis</i> Se nell'attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di società di persone o beni strumentali di cui all'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora,</p>	<p><i>4-bis</i> Se nell'attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di società di persone o beni strumentali di cui all'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora,</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38.	decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38.
4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche in caso di donazioni.	<i>Identico</i>
CAPO IV Accertamento e liquidazione dell'imposta	CAPO IV Liquidazione e accertamento dell'imposta
	<i>[comma 1, lett.v)]</i>
Art. 27 <i>(Procedimento e termini)</i>	Art. 27 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.z)]</i>
1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio del registro , a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall'art. 31.	1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate , a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall'art. 31.
2. L'imposta è liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione della successione, a norma dell'art. 33, ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'art. 28, comma 6. La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa.	2. L'imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata , a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'articolo 28, comma 6.
	2-bis. L'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione, ai sensi dell'articolo 33.

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>3. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell'art. 34. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale.</p>	<i>Identico</i>
<p>4. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'articolo 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art. 28, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.</p>	<i>Identico</i>
<p>5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 vi sono stati errori od omissioni, l'ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione.</p>	<p>5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2 bis, 3 e 4 vi sono stati errori od omissioni, l'ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione.</p>
<p>6. L'imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 si applicano con riferimento a tale dichiarazione.</p>	<i>Identico</i>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
7. È principale l'imposta liquidata in base alle dichiarazioni presentate, complementare l'imposta o maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica, suppletiva quella liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione.	7. È principale l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall'ufficio a seguito del controllo della regolarità dell'autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate; è complementare l'imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica.
Art. 28 <i>(Dichiarazione della successione)</i>	Art. 28 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.aa)]</i>
1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucre il timbro a calendario.	1. La dichiarazione della successione è presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione.
2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari.	2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali nonché i trustee, in caso di trust testamentario; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari.
3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del	3. La dichiarazione della successione, a pena di nullità, è redatta sul modello approvato con provvedimento del

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.</p>	<p>direttore dell'Agenzia delle entrate ed è sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.</p>
<p>4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunciato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinuncia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.</p>	<p>5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunciato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato l'ufficio dell'Agenzia dell'entrate, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione di rinuncia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere del tribunale.</p>
<p>6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o</p>	<p><i>Identico</i></p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.	
<p>6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo.</p> <p>Alle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo.</p>
Commi 7 e 8 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 29 <i>(Contenuto della dichiarazione)</i>	Art. 29 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.bb)]</i>
<p>1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:</p> <p>a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;</p> <p>b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o</p>	<p>1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:</p> <p>a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;</p> <p>b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;</p> <p>c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;</p> <p>d) gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all'art. 10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;</p> <p>e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;</p> <p>f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;</p> <p>g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;</p> <p>h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e);</p> <p>i) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;</p> <p>l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;</p> <p>m) il valore globale netto dell'asse ereditario;</p> <p>n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova;</p>	<p>affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;</p> <p>c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;</p> <p>e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;</p> <p>f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;</p> <p>g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;</p> <p>h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e);</p> <p>i) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;</p> <p>l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;</p> <p>m) il valore netto dell'asse ereditario;</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
n-bis) gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.	n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova; n-bis) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.
2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio.	2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), i), n) e n-bis) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio.
	2-bis. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano più rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia può acquisire direttamente.
3. Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento dei relativi importi alle mille lire , per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire , per eccesso se è superiore.	3. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore .
Art. 30 <i>(Allegati alla dichiarazione)</i>	Art. 30 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.cc)]</i>
1. Alla dichiarazione devono essere allegati:	1. Alla dichiarazione devono essere allegati:

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;</p> <p>b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;</p> <p>c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;</p> <p>d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;</p> <p>e) gli estratti catastali relativi agli immobili;</p> <p>f) un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;</p> <p>g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;</p> <p>h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;</p> <p>i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26;</p> <p>i-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo,</p>	<p>a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;</p> <p>b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;</p> <p>c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;</p> <p>d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;</p> <p>g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;</p> <p>h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;</p> <p>i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26;</p> <p>i-bis) il prospetto di liquidazione dell'imposta sulle successioni, delle</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'art. 27, comma 3.	imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3.
2. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato.	<i>Identico</i>
3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all' art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.	3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all' articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Commi da 3-bis a 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi l'attestazione di cui all'art. 13, comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, si applica, purché alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'art. 23, comma 4.	6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, si applica, purché alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'art. 23, comma 4.

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
Art. 31 <i>(Termine per la presentazione della dichiarazione)</i>	Art. 31 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.dd)]</i>
1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.	<i>Identico</i>
<p>2. Il termine decorre:</p> <p>a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;</p> <p>b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento;</p> <p>c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;</p> <p>d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1;</p> <p>e) dalla data della rinuncia o dell'evento di cui all'art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;</p>	<p>2. Il termine decorre:</p> <p>a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari e i trustee dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;</p> <p>b) nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura;</p> <p>c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;</p> <p>d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1;</p> <p>e) dalla data della rinuncia o dell'evento di cui all'art. 28, commi 5 e</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'art. 28, comma 7;</p> <p>g) per gli enti che non possono accettare l'eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione;</p> <p>h) per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.</p>	<p>6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;</p> <p>f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'art. 28, comma 7;</p> <p>g) per gli enti che non possono accettare l'eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione;</p> <p>h) per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.</p>
Commi 3 e 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 32 <i>(Irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione)</i>	Art. 32 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett. ee)]</i>
<p>1. La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'art. 29, comma 1, lettere a), b), c) e nbis), o non è corredata dai documenti indicati nell'art. 30, comma 1, lettere a) e b), e da quelli indicati nelle successive lettere da c) a i-bis) ove ne ricorrano i presupposti. In tal caso l'ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni; la dichiarazione non</p>	<p>1. La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'art. 29, comma 1, lettere a), b), c) e nbis), o non è corredata dai documenti indicati nell'art. 30, comma 1, lettere a) e b), e da quelli indicati nelle successive lettere c), d), h) e i-bis) ove ne ricorrano i presupposti. In tal caso l'ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni; la dichiarazione non</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
regolarizzata nel termine si considera omessa	regolarizzata nel termine si considera omessa
2. La dichiarazione è incompleta se non vi sono indicati tutti i beni e i diritti compresi nell'attivo ereditario, inclusi quelli alienati negli ultimi sei mesi di cui all'art. 10.	2. La dichiarazione è incompleta se non vi sono indicati tutti i beni e i diritti compresi nell'attivo ereditario.
3. La dichiarazione è infedele: se i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario vi sono indicati per valori inferiori a quelli determinati secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19 e dell'art. 10 ; se vi sono indicati, sulla base di attestazioni o altri documenti di cui agli articoli 23 e 24 non conformi a verità, oneri e passività del tutto o in parte inesistenti; se non vi sono indicate donazioni anteriori o vi sono indicate per valore inferiore a quello determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 4.	3. La dichiarazione è infedele: se i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario vi sono indicati per valori inferiori a quelli determinati secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19; se vi sono indicati, sulla base di attestazioni o altri documenti di cui agli articoli 23 e 24 non conformi a verità, oneri e passività del tutto o in parte inesistenti.
Art. 33 <i>(Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione)</i>	Art. 33 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett. ff)]</i>
1. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'art.31, comma 3, nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati	1. I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3, nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati fino

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione.</p>	<p>alla presentazione della dichiarazione della successione. Se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari.</p>
<p>1-bis. Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, al</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>concessionario del servizio per la riscossione di Roma.</p> <p>2. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere:</p> <p>a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a norma dell'art. 8, comma 1;</p> <p>b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;</p> <p>c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio.</p>	<p>2. L'ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. In sede di liquidazione, l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e dell'imposta e a escludere:</p> <p>a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a norma dell'articolo 8, comma 1;</p> <p>b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione;</p> <p>c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione.</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>3. Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta.</p>	<p>3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonché della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.</p>
<p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Art. 34 <i>(Rettifica e liquidazione della maggiore imposta)</i></p>	<p>Art. 34 <i>(Idem)</i></p>
	<p><i>[comma 1, lett. gg)]</i></p>
<p>1. L'ufficio del registro, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta,</p>	<p>1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.	maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi sei mesi , con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l'indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19, 8, comma 4, e 10 ; l'indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta. Per i beni e i diritti di cui ai commi 3 e 4 devono essere indicati anche gli elementi in base ai quali, secondo le disposizioni ivi contenute, ne è stato determinato il valore o il maggior valore.	2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l'indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19; l'indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta. Per i beni e i diritti di cui ai commi 3 e 4 devono essere indicati anche gli elementi in base ai quali, secondo le disposizioni ivi contenute, ne è stato determinato il valore o il maggior valore.
Commi da 2-bis a 8 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
Art. 35 <i>(Accertamento e liquidazione d'ufficio)</i>	Art. 35 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.hh)]</i>
<p>1. In caso di omissione della dichiarazione della successione l'ufficio del registro provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni considerate omesse a norma degli articoli 28, comma 8, e 32, comma 1. In aggiunta all'imposta sono liquidati, nella misura di cui all'art. 34, comma 1, gli interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata.</p>	<p>1. In caso di omissione della dichiarazione della successione l'ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni considerate omesse a norma degli articoli 28, comma 8, e 32, comma 1. In aggiunta all'imposta sono liquidati, nella misura di cui all'art. 34, comma 1, gli interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata.</p>
<p>2. L'avviso di accertamento e liquidazione deve contenere: l'indicazione delle generalità dei chiamati all'eredità; la descrizione dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario, con l'indicazione dei valori a ciascuno di essi attribuiti e dei criteri seguiti per determinarli a norma degli articoli da 14 a 19, 34, commi 3 e 4, e 10; l'indicazione degli estremi e del valore delle donazioni anteriori di cui all'art. 8, comma 4; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo dell'imposta.</p>	<p>2. L'avviso di accertamento e liquidazione deve contenere: l'indicazione delle generalità dei chiamati all'eredità; la descrizione dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario, con l'indicazione dei valori a ciascuno di essi attribuiti e dei criteri seguiti per determinarli a norma degli articoli da 14 a 19 e 34, commi 3 e 4; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo dell'imposta.</p>
Commi da 2-bis a 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
Art. 37 <i>(Pagamento dell'imposta)</i>	Art. 37 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.ii)]</i>
1. Il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.	1. Il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31. Il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 è eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.
2. Dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.	2. Dalla data di scadenza dei termini di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora.
3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superiore a lire ventimila.	3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superiore a euro 10.
4. Il contribuente può pagare, oltre che in contanti, con cedole di titoli del debito pubblico scadute, e nei casi previsti dalla legge anche non scadute, computate per il loro importo netto, nonché con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita.	4. Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione è effettuato secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
Art. 38 <i>(Dilazione del pagamento)</i>	Art. 38 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett. ll)]</i>
1. Il contribuente può eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33, nel termine di sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione , e per il rimanente importo in un numero di otto rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a ventimila euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro.	1. Il contribuente può eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all'articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione . La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.	2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta autoliquidata ai sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell'imposta liquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi.	3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell'imposta autoliquidata , entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi.
Commi da 4 a 6 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
Art. 39 <i>(Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali)</i>	Art. 39 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett. mm)]</i>
1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all'art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.	1. Gli eredi e i legatari in sede di presentazione della dichiarazione della successione possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all'art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.
Commi 2 e 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro . Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato.	4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da tre rappresentanti del Ministero dell'economia delle finanze. Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato.
Comma 5 (già abrogato). Commi da 6 a 8 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, se l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'art. 31, comma 1.</p>	<p>9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 37, comma 1, primo periodo.</p>
<p>Art. 40 <i>(Riscossione in pendenza di giudizio)</i></p>	<p>Art. 40 <i>(Idem)</i></p>
	<i>[comma 1, lett.nn)]</i>
<p>1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta principale. La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione è divenuta definitiva.</p>	<i>Identico</i>
<p>Commi 2 e 3 <i>Omissis</i></p>	<i>Identici</i>
<p>4. L'imposta suppletiva deve essere pagata, in base ad apposito avviso, per intero dopo la decisione della centrale o della Corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.</p>	Abrogato

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
Art. 41 <i>(Riscossione coattiva e prescrizione)</i>	Art. 41 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.oo)]</i>
1. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 . Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista dall'art. 27.	1. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali . Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista dall'art. 27.
2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.	<i>Identico</i>
Art. 42 <i>(Rimborso dell'imposta)</i>	Art. 42 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.pp)]</i>
1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta: a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell'art. 40, commi da 1 a 3; b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione	1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta: a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell'art. 40, commi da 1 a 3; b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>ovvero di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di acquisto;</p> <p>c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne è accertata l'esistenza;</p> <p>d) pagata da enti ai quali è stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredità o il legato, ovvero da eredi e legatari se l'ente ottiene tardivamente il riconoscimento legale;</p> <p>e) risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria;</p> <p>f) risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni;</p> <p>g) risultante pagata in più a seguito di accertamento della parentela naturale successivamente alla liquidazione;</p> <p>h) risultante pagata in più a seguito della chiusura del fallimento del defunto dichiarato dopo la presentazione della dichiarazione della successione.</p>	<p>ovvero di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di acquisto;</p> <p>c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne è accertata l'esistenza;</p> <p>d) pagata da enti ai quali è stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredità o il legato, ovvero da eredi e legatari se l'ente ottiene tardivamente il riconoscimento legale;</p> <p>e) risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria;</p> <p>f) risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni;</p> <p>h) risultante pagata in più a seguito della chiusura della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata dopo la presentazione della dichiarazione della successione.</p>
Commi 2 e 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e soprattasse , non superiori a lire ventimila ; gli importi superiori sono rimborsati per l'intero ammontare.	4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative , non superiori a euro 10 ; gli importi superiori sono rimborsati per l'intero ammontare.

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
Art. 44 <i>(Disposizioni testamentarie condizionali)</i>	Art. 44 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.qq]</i>
1. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva, si applica con le aliquote proprie dell'erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, con le aliquote proprie dell'erede subentrante.	1. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva, si applica con l' aliquota e la franchigia proprie dell'erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, con le aliquote proprie dell'erede subentrante.
2. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione sospensiva, si applica con le aliquote proprie di quello degli eventuali successibili, compreso l'erede istituito ed esclusi lo Stato e gli enti di cui all'art. 3, che è soggetto all'imposta minore, salva l'applicazione della maggiore imposta se l'eredità viene devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione.	2. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione sospensiva, si applica con l' aliquota e la franchigia proprie di quello degli eventuali successibili, compreso l'erede istituito ed esclusi lo Stato e gli enti di cui all'art. 3, che è soggetto all'imposta minore, salva l'applicazione della maggiore imposta se l'eredità viene devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione.
Commi 3 e 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 47 <i>(Poteri dell'Amministrazione finanziaria)</i>	Art. 47 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.rr]</i>
1. L'ufficio competente, ai fini dell'accertamento e della riscossione, oltre ad avvalersi delle altre facoltà previste nel presente testo unico, può: a) invitare i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione della successione, indicandone il motivo, a produrre documenti, o a comparire di	<i>Identico</i>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>persona o per rappresentanza per fornire dati e notizie, rilevanti ai fini dell'accertamento;</p> <p>b) inviare agli stessi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;</p> <p>c) richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli enti ed uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare i dati e le notizie di cui siano in possesso;</p> <p>d) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la simulazione di atti di trasferimento a titolo oneroso anteriori di oltre sei mesi all'apertura della successione, di atti costitutivi di passività deducibili e di ogni altro atto rilevante ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta;</p> <p>d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta.</p>	
<p>2. Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, controlla l'esattezza delle certificazioni di cui all'art. 23, comma 2.</p>	<p>2. Gli organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, controllano l'esattezza delle certificazioni di cui all'art. 23, comma 2.</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
Art. 48 <i>(Divieti e obblighi a carico di terzi)</i>	Art. 48 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.ss]</i>
1. Gli ufficiali dello stato civile devono trasmettere all'ufficio del registro competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l'elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna.	<i>Abrogato</i>
Commi 2 e 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
4. Le aziende e gli istituti di credito , le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.	4. Le banche e gli altri intermediari finanziari , le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.
Commi da 5 a 7 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
Art. 51 <i>(Infedeltà della dichiarazione)</i>	Art. 51 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.tt)]</i>
1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.	<i>Identico</i>
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato.	<i>Identico</i>
3. Se l'omissione o l'infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni . La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella	3. Se l'omissione o l'infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da euro 258 a euro 1.033 . La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari , ovvero nel caso di inesattezza o di

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>comunale sull'incremento di valore degli immobili, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarità dei prospetti medesimi. La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.</p>	<p>irregolarità dei prospetti medesimi. La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.</p>
<p>Art. 54 <i>(Determinazione della sanzione pecuniaria)</i></p>	<p>Art. 54 <i>(Determinazione della sanzione amministrativa)</i></p>
	<i>[comma 1, lett.uu)]</i>
<p>1. Nella determinazione della sanzione commisurata all'imposta o alla maggiore imposta, questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.</p>	<i>Identico</i>
<p>Art. 55 <i>(Registrazione degli atti di donazione)</i></p>	<p>Art. 55 <i>(Idem)</i></p>
	<i>[comma 1, lett.vv)]</i>
<p>1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti gli atti da registrare in termine fisso.</p>	<i>Identico</i>
<p>1-<i>bis</i>. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi</p>	<p>1-<i>bis</i>. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonché gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.	
2. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo.	<i>Identico</i>
Art. 56 <i>(Determinazione dell'imposta)</i>	Art. 56 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.zz.)]</i>
[1. L'imposta è determinata dall'applicazione delle aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui è gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono comprese più donazioni a favore di soggetti diversi, al valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi.] Comma 1 già abrogato	1. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate al valore complessivo dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
	<p>c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;</p> <p>d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.</p>
<p>[2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni di lire.]</p> <p>Comma 2 già abrogato</p>	<p>2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.</p>
<p>[3. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l'ammontare di un miliardo di lire.]</p> <p>Comma 3 già abrogato</p>	
<p>4. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli artt. da 14 a 19 e dell'art. 34, commi 3, 4 e 5.</p>	<p>3. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5.</p>
<p>5. Si applicano le riduzioni previste nell'art. 25, salvo quanto stabilito nell'art. 13, commi 3, 4 e 5, e nell'art. 51, comma 2, e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile</p>	<p>4. Si applicano le riduzioni previste nell'articolo 25, salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, e nell'articolo 51, comma 2. È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata la</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>donato, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso. È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente la cessione.</p>	<p>fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente alla cessione.</p>
	<p>5. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione o liberalità e in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della parte dell'imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.</p>
<p>Art. 56-bis <i>(Accertamento delle liberalità indirette)</i></p>	<p>Art. 56-bis <i>(Idem)</i></p>
	<p><i>[comma 1, lett.aaa)]</i></p>
<p>1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;</p> <p>b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un</p>	<p>1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire.	
2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire.	2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota dell'8 per cento di cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la franchigia ove prevista.
3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento.	3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote e le franchigie indicate all'articolo 56.
Art. 57 <i>(Donazioni anteriori)</i>	Art. 57 <i>(Idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.bbb)]</i>
1. Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni , anteriormente fatte dal donante al donatario , comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Agli stessi fini, nelle ipotesi di cui all'art. 56, comma 2, il valore globale netto di tutti i beni e diritti complessivamente donati è maggiorato di un importo	1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario è maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 56 , di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all' articolo 1 , comma 3, ed escluse quelle indicate nell' articolo 1 , comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>pari al valore complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte ai donatori e il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi è maggiorato di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante.</p> <p>Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.</p>	<p>donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.</p>
<p>2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatori e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta dovuta.</p>	<p>2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatori e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta.</p>
<p>Art. 59 <i>(Applicazione dell'imposta in misura fissa)</i></p>	<p>Art. 59 <i>(Idem)</i></p>
	<i>[comma 1, lett.ccc)]</i>
<p>1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro:</p> <p>a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all'art. 12, lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio del registro l'attestazione</p>	<p>1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro:</p> <p>a) per le donazioni di beni culturali sottoposti a tutela di cui all'art. 12, lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio dell'Agenzia</p>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171
<p>prevista dall'art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;</p> <p>b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 12.</p>	<p>delle entrate la dichiarazione prevista dall'art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;</p> <p>b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 12.</p>
Comma 2 già abrogato	
Comma 3	<i>Identico</i>
Art. 60 (<i>Rinvio</i>)	Art. 60 (<i>Idem</i>)
	<i>[comma 1, lett.ddd)]</i>
<p>1. Per le modalità e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli 56 e 57, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in questo titolo e nell'art. 34, commi 4 e 8, le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.</p>	<p>1. Per le modalità e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli 56, 56-bis e 57, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in questo titolo e nell'art. 34, commi 4 e 8, le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.</p>
Art. 61 (<i>Consolidazione dell'usufrutto</i>)	Abrogato
	<i>[comma 1, lett.eee)]</i>

Decreto legislativo n. 346 del 26 aprile 1990																																							
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 1 dell'A.G. 171																																						
	Allegato - Prospetto dei coefficienti																																						
	<i>[comma 1, lett.fff)]</i>																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Età del beneficiario</th> <th>Coefficienti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>da 0 a 20</td><td>38</td></tr> <tr><td>da 21 a 30</td><td>36</td></tr> <tr><td>da 31 a 40</td><td>34</td></tr> <tr><td>da 41 a 45</td><td>32</td></tr> <tr><td>da 46 a 50</td><td>30</td></tr> <tr><td>da 51 a 53</td><td>28</td></tr> <tr><td>da 54 a 56</td><td>26</td></tr> <tr><td>da 57 a 60</td><td>24</td></tr> <tr><td>da 61 a 63</td><td>22</td></tr> <tr><td>da 64 a 66</td><td>20</td></tr> <tr><td>da 67 a 69</td><td>18</td></tr> <tr><td>da 70 a 72</td><td>16</td></tr> <tr><td>da 73 a 75</td><td>14</td></tr> <tr><td>da 76 a 78</td><td>12</td></tr> <tr><td>da 79 a 82</td><td>10</td></tr> <tr><td>da 83 a 86</td><td>8</td></tr> <tr><td>da 87 a 92</td><td>6</td></tr> <tr><td>da 93 a 99</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	Età del beneficiario	Coefficienti	da 0 a 20	38	da 21 a 30	36	da 31 a 40	34	da 41 a 45	32	da 46 a 50	30	da 51 a 53	28	da 54 a 56	26	da 57 a 60	24	da 61 a 63	22	da 64 a 66	20	da 67 a 69	18	da 70 a 72	16	da 73 a 75	14	da 76 a 78	12	da 79 a 82	10	da 83 a 86	8	da 87 a 92	6	da 93 a 99	4
Età del beneficiario	Coefficienti																																						
da 0 a 20	38																																						
da 21 a 30	36																																						
da 31 a 40	34																																						
da 41 a 45	32																																						
da 46 a 50	30																																						
da 51 a 53	28																																						
da 54 a 56	26																																						
da 57 a 60	24																																						
da 61 a 63	22																																						
da 64 a 66	20																																						
da 67 a 69	18																																						
da 70 a 72	16																																						
da 73 a 75	14																																						
da 76 a 78	12																																						
da 79 a 82	10																																						
da 83 a 86	8																																						
da 87 a 92	6																																						
da 93 a 99	4																																						

Articolo 2

(Modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta di registro)

L'**articolo 2** introduce alcune modifiche alla **disciplina dell'imposta di registro**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, volte ad aggiornare i riferimenti normativi al diritto interno e unionale, **semplificare la registrazione degli atti**, anche attraverso l'utilizzo di modalità telematiche, **facilitare il versamento dell'imposta**, anche attraverso l'**autoliquidazione della medesima** da parte dei contribuenti. Inoltre, in merito alle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, **viene prevista un'apposita pattuizione recante la ripartizione del corrispettivo** indicata nell'atto o nei suoi allegati.

La disposizione in esame, in particolare, **modifica il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro**, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

• *L'imposta di registro*

L'imposta di registro è un'imposta indiretta (ovvero un'imposta che colpisce i trasferimenti di ricchezza), alternativa all'IVA, da pagarsi a seguito della registrazione di un atto scritto. Secondo la definizione fornita dall'[Agenzia delle entrate](#), l'imposta sulla registrazione ha il duplice scopo di fornire un'entrata fiscale e di remunerare lo Stato per il servizio che offre ai privati (conservare traccia di particolari atti in modo da conferire loro certezza giuridica). In generale devono essere registrati:

- gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato;
- gli atti formati all'estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto degli stessi;
 - i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite);
 - i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).

Sono esclusi dall'obbligo gli atti indicati nella tabella allegata al richiamato Dpr n. 131 del 1986, fra cui, per esempio, gli atti e i documenti formati per l'applicazione, la riduzione, la liquidazione, la riscossione, la rateazione e il rimborso di imposte e tasse, quelli per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati, i contratti di lavoro subordinati, gli atti di natura traslativa o dichiarativa che hanno per oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

In particolare il **comma 1 lettera a)**, ai fini di un **aggiornamento** normativo dei termini utilizzati nel testo unico, sostituisce ovunque ricorrano, le parole:

- ufficio del registro e uffici del registro con ufficio dell’Agenzia delle entrate e uffici dell’Agenzia delle entrate;
- Comunità economica europea con Unione europea;
- Commissione tributaria e Commissioni tributarie con Corte di giustizia tributaria e Corti di giustizia tributarie.

La **lettera b)** prevede la modifica dell’articolo 4, comma 1, lettera *d)*, **aggiornando il riferimento normativo al diritto unionale** previsto nei casi di registrazione nei casi di trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunità economica europea, della sede dell’amministrazione. La registrazione non è dovuta se è stata assolta nello Stato di provenienza l’imposta prevista dalla direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali (sostituendo il precedente riferimento alla Direttiva della Comunità economica europea 17 luglio 1969, n. 335).

La **lettera c)** dispone delle modifiche all’articolo 11 del testo unico in materia di richiesta di registrazione degli atti scritti. Viene sostituito interamente il comma 1, semplificando la procedura della richiesta (numero 1)). Con la modifica introdotta, **la richiesta di registrazione degli atti scritti deve essere presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate** (non deve essere più redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall’ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze).

Anche il comma 2, interamente sostituito, prevede **che per la registrazione degli atti si applicano le disposizioni in materia di procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione**. La norma prevede, nello specifico, che per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si applicano ove previsto le disposizioni di cui all’articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e, negli altri casi, i soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, lettera *b)* (i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati) presentano, oltre l’atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati al medesimo articolo 10, comma 1, lettera *c)* (i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni), presentano unicamente l’originale dell’atto (numero 2)).

Il sopra citato articolo 3-*bis* dispone, tra l'altro, che alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalità sopra descritte sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione.

Si prevede (numero 3)), infine, anche la sostituzione del comma 3. La disposizione stabilisce che nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, **l'atto da registrare è presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate** secondo le modalità, anche telematiche, definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia (non si deve più presentare all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia).

La **lettera d)** è volta a introdurre una modifica all'articolo 13, comma 1-*bis*, sostituendo la parola emanato con pubblicato. La norma, conseguentemente alla modifica introdotta, specifica che per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri **devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato.**

La **lettera e)** modifica l'articolo 16 in materia di **esecuzione della registrazione.**

Si prevede che salvo quanto disposto nell'articolo 17, la registrazione è eseguita, **previo pagamento dell'imposta liquidata dai soggetti obbligati al pagamento** (non più liquidata dall'ufficio) con la data del giorno in cui è stata richiesta (**numero 1**)).

Viene pertanto introdotto il principio di autoliquidazione dell'imposta di registro fatto salvo il disposto dell'articolo 17 (vedi *infra*).

Il comma 2, che prevede che l'ufficio può differire la liquidazione dell'imposta per non più di tre giorni: il differimento non è consentito se ritarda o impedisce l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza, **è abrogato (numero 2)**). Viene, altresì, soppresso al comma 3, il secondo periodo che stabilisce che per gli uffici dotati di sistemi elettrocontabili le modalità relative all'esecuzione della registrazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia (**numero 3**)).

Il comma 4 viene modificato disponendo che l'Ufficio **annota sull'atto o sulla denuncia** (non più in calce o a margine degli originali e delle copie

dell'atto o della denuncia) la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della **somma pagata** (non più della somma riscossa) ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati (**numero 4**)).

Il comma 6 viene interamente sostituito (numero 5)). La nuova disposizione stabilisce che, eseguita la registrazione, **l'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia** (non più l'atto pubblico, la scrittura privata o la denuncia). Se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce la fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4.

Viene soppressa inoltre la possibilità per le scritture private presentate in un unico originale, che l'ufficio restituisca la fotocopia da esso certificata conforme.

Il nuovo comma *6-bis*, introdotto al numero 6), precisa che con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite modalità, anche telematiche, di esecuzione della registrazione.**

Al comma 7, come modificato (numero 7)), si precisa che le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione ma **non si prevede più che ciò avvenga in appositi volumi rilegati.**

La **lettera f)** prevede delle modifiche all'articolo 17 in materia di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili.

Al comma 1 che prevede che l'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo. **Viene soppresso l'obbligo di svolgere tale versamento presso uno dei soggetti incaricati della riscossione**, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (**numero 1**)).

Il comma 3, con le modifiche introdotte dal **numero 2**), dispone che l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere **versata nel termine di trenta giorni.**

Infine, viene modificato il comma *3-bis*, che stabilisce che per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, **una denuncia con le modalità, anche telematiche**, definite con provvedimento del direttore

dell' Agenzia delle entrate (non più una denuncia in doppio originale) relativa ai contratti in essere nell'anno precedente (**numero 3**)).

La **lettera g**) sostituisce il comma 2 dell'articolo 18, in materia di effetti della registrazione. Il nuovo comma 2 dispone che **l'Agenzia delle entrate conserva, anche con modalità telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati** (non più, quindi, l'Ufficio del registro che conserva gli originali e le copie) ai sensi dell'articolo 16 e i modelli di cui all'articolo 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che vengono distrutti. Viene modificato anche il comma 3, disponendo che il **rilascio di copie** delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso l'ufficio del registro, nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato, ad altre persone, può avvenire **soltanto su autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente** (eliminando i riferimenti alla figura del pretore competente, non più esistente).

La **lettera h**) modifica l'articolo 19, comma 1, in materia di denuncia di eventi successivi alla registrazione, prevedendo che l'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati, entro trenta giorni, **previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo**, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.

La **lettera i**) sostituisce interamente l'articolo 23, comma 4, in materia di disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredità e comunioni indivise. La norma stabilisce che nelle **cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda**, sulla base dell'imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell'atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l'aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. **In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1** (che prevede l'applicazione dell'aliquota più elevata, salvo che nel caso in cui per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti).

Nella versione vigente è previsto che nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore.

La **lettera l)** modifica l'articolo 34, comma 1, in materia di divisioni. La norma, modificata, prevede che la divisione, con la quale ad un dividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione (e non più anche nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti). Con la disposizione introdotta dalla lettera l) si precisa inoltre che **ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del Codice civile; tali beni non sono soggetti all'imposta di registro in sede di divisione. Nelle altre comunioni, la massa comune è costituita dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.**

La **lettera m)** modifica un riferimento normativo richiamato all'articolo 35, in materia di aggiornamento dei valori concernenti i contratti di locazione ad uso abitativo. La norma risultante prevede, pertanto, che gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392-Disciplina delle locazioni di immobili urbani, e della legge 9 dicembre 1998, n. 431-**Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo** (riferimento quest'ultimo non previsto nel testo vigente) non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualità del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.

La **lettera n)** modifica l'articolo 37, comma 2, in materia di atti dell'Autorità giudiziaria. Il comma, novellato, stabilisce che **il contribuente che ha diritto al rimborso** deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 **all'ufficio che ha eseguito la registrazione** (non più che ha riscosso l'imposta).

La **lettera o)** introduce delle modifiche all'articolo 41, in materia di liquidazione dell'imposta. Il comma 1, come sostituito, prevede che l'imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all'articolo 37 nonché

da quelli per i quali opera l'istituto della registrazione a debito di cui all'articolo 59, è **liquidata** dai soggetti obbligati al pagamento **mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo IV**, con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore (numero 1)).

Nel testo vigente si prevede che l'imposta, quando non è dovuta in misura fissa, è liquidata dall'Ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo IV, con arrotondamento a lire mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

Al numero 2) viene altresì previsto l'inserimento di un nuovo comma 2-*bis* in materia di controllo della regolarità dell'autoliquidazione e delle tasse, nonché di sanzioni amministrative. La norma stabilisce nello specifico che l'ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-*ter* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, **la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché la regolarità dei versamenti**.

Nel caso in cui risulti **dovuta una maggiore imposta**, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, **il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonché della sanzione amministrativa** di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli **interessi di mora** decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato **entro il termine** indicato, l'ammontare della **sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo**.

La **lettera p)** modifica l'articolo 42, comma 1, in materia di imposta principale, suppletiva e complementare. In particolare, coerentemente con l'introduzione del principio generale dell'autoliquidazione dell'imposta, viene modificata la definizione di imposta principale stabilendo che è **principale l'imposta** applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio **se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione** (non più nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica).

La **lettera q)** inserisce all'articolo 43, in materia di base imponibile, **un nuovo comma 4-bis** che stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo che disciplinano la costituzione della base imponibile, **non si applicano per le cessioni aventi ad oggetto immobili ad uso**

abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si ricorda che il richiamato comma 497 dispone che in deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera *d*), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento.

La **lettera r)** modifica l'articolo 46, in materia di rendite e pensioni. In particolare con le modifiche introdotte si stabilisce al comma 2, lettere *a)* e *b)* rispettivamente che il valore della rendita o pensione è costituito:

- da quaranta volte l'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;
- dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato.

Vengono, altresì, inseriti due nuovi commi. Il comma *5-bis* che dispone che il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 2, lettera *a)*, **sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Tali variazioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.

Il comma *5-ter* che stabilisce che ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e *5-bis*, **non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore a 2,5 per cento**.

La relazione illustrativa prevede che, la finalità dell'intervento è quella di evitare distorsioni nel meccanismo di determinazione della base imponibile conseguenti alle oscillazioni del saggio legale di interesse. Le misure sono analoghe a quelle apportate in materia di imposta di successione, illustrate a commento dell'articolo 1 del presente decreto.

La **lettera s)**, conseguentemente al nuovo testo dell'articolo 46, modifica l'articolo 48 in materia di valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione. La norma modificata, stabilisce che per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. **Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato** (a norma dell'articolo 46) **assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando** il valore della piena proprietà per il saggio d'interesse **secondo quanto previsto dal medesimo articolo 46** (vedi *supra*).

La **lettera t)** modifica l'articolo 51 in materia di valore dei beni e dei diritti. Il comma 2, sostituito interamente, dispone che per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore quello venale in comune commercio. Inoltre riportando al comma 2 quanto stabilito nel testo attuale al comma 4, stabilisce che per gli atti che hanno per oggetto **aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore quello venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati:**

- nell'articolo 7 della parte prima della tariffa;
- nell'articolo 11-*bis* della tabella.

Tale valore si assume **al netto delle passività inerenti all'azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa** a norma del Codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato articolo 7 della parte prima della tariffa e articolo 11-*bis* della tabella (numero 1)).

Anche il comma 4 viene sostituito interamente, prevedendo che per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, l'ufficio controlla il valore di cui al comma 1 (così ricomprendendo il riferimento alle modalità di accertamento del valore di diritti reali ed aziende, riportato al comma 2 e conseguentemente soppresso al presente comma) **tenendo conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e procede ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto**. L'ufficio controlla anche la congruità della ripartizione del corrispettivo di cui all'articolo 23 comma 4 (vedi *supra*).

La **lettera u)** modifica l'articolo 54 in materia di riscossione dell'imposta in sede di registrazione. Il comma 1, interamente sostituito, stabilisce che **all'atto della richiesta di registrazione il richiedente paga l'imposta autoliquidata** a norma dell'articolo 16, comma 1 (numero 1)).

Il testo vigente dispone che all'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l'imposta liquidata a norma del primo comma dell'art. 16, ovvero, se la liquidazione è differita a norma del secondo comma dello stesso articolo, depositare

la somma che l'ufficio ritiene corrispondente all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta.

Anche il comma 2 viene modificato prevedendo che **i funzionari** indicati alla lettera c) dell'articolo 10 **sono tenuti al pagamento dell'imposta** (non più anche in alternativa al deposito di cui al primo comma) limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti (numero 2)).

La **lettera v)** modifica l'articolo 55, comma 1, in materia di riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione, stabilendo che **il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento del valore imponibile** (viene espunta la possibilità alternativa in base alla presentazione di una delle denunce previste dall'articolo 19).

La **lettera z)** introduce delle modifiche formali all'articolo 56 in materia di riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio introducendo il riferimento **alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado** (non più della Commissione tributaria centrale o della Corte d'appello) (numero 1)) e aggiornando (numero 2)), con riferimento alla disciplina applicabile **per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi, i riferimenti normativi in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali** (sopprimendo il riferimento alle disposizioni degli articoli 2, da 5 a 29 e 31 del R.D. del 14 aprile 1910, n. 639).

La **lettera aa)** modifica l'articolo 57 in materia di soggetti obbligati al pagamento. Il numero 1)) modificando il comma 1, stabilisce che oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 (non più anche dell'articolo 633) del Codice di procedura civile, **salvo quanto previsto dal comma 1.1** (norma introdotta dal successivo numero 2)).

Si ricorda che il richiamato articolo 633 dispone che su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento di consegna:

1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

Viene, come anticipato, introdotto anche un nuovo comma 1.1 che prevede che per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del Codice di procedura civile, **la registrazione è eseguita**, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1, **a prescindere dal pagamento dell'imposta**.

L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. **Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.**

La **lettera bb)** modificando l'articolo 65, comma 6, avente ad oggetto i divieti relativi agli atti non registrati contiene un semplice aggiornamento formale sostituendo il riferimento al cancelliere della pretura **con quello alla cancelleria** presso la quale è stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutività.

Allo stesso modo la **lettera cc)** modifica l'articolo 67, comma 4, in materia di repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali, sostituendo il riferimento normativo al pretore (non più esistente) con quello al **tribunale** competente per territorio.

La **lettera dd)** reca delle modifiche, essenzialmente di coordinamento, all'articolo 76 in materia di decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria. Viene modificata la rubrica (numero 1)); con riferimento al comma 1-*bis* si prevede (numero 2)) che **l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta** di cui all'articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni **dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio** ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis* (non più dal pagamento

dell'imposta proporzionale); il comma 2, alla lettera *b*), stabilisce (numero 3)) che salvo quanto disposto nel comma 1-*bis*, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19 (**non più nel solo caso in cui si tratti di imposta complementare**); il comma 4 dispone che **le sanzioni amministrative** (non più la soprattassa e la pena pecuniaria) devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione (numero 4).

La **lettera ee)** introduce una modifica formale l'articolo 77, comma 1, in materia di decadenza dell'azione del contribuente, volta ad adeguare la terminologia utilizzata nel testo alla normativa oggi vigente. In particolare viene sostituito il riferimento terminologico alla soprattassa e alla pena pecuniaria con quello alla **sanzione amministrativa**.

La **lettera ff)** introduce delle modifiche alla Tariffa, Parte I, **in materia di atti soggetti a registrazione in termine fisso**.

L'articolo 9, come modificato, prevede che sono soggetti a registrazione in termine fisso oltre agli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale anche **i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati (numero 1)**).

Il **numero 2)** modifica, altresì, **la nota dell'articolo 10** che prevede che sono soggetti a registrazione in termine fisso i contratti preliminari di ogni specie (per un importo di 200 euro). La nota, come sostituita, specifica che se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di **caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto** ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico, **si applica l'aliquota dello 0,5 per cento** o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo

Nel testo vigente si prevede che se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente articolo 6; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, secondo comma, e 40 del Testo unico si applica il precedente articolo 9. In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

Il **comma 2 esenta dall'obbligo di registrazione i contratti di arruolamento**. In particolare viene previsto che per i contratti di

arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 2-*undecies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione.

Si tratta dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima.

Il comma 3 stabilisce che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, modalità semplificate di presentazione delle richieste di registrazione degli atti e delle denunce e di esecuzione delle relative formalità nonché di versamento delle imposte.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
Art. 4 <i>(Operazioni di società ed enti esteri)</i>	Art. 4 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.b)]</i>
<p>1. Sono soggetti a registrazione:</p> <p>a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero;</p> <p>b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunità economica europea;</p> <p>c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunità economica europea, della sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato della Comunità economica europea;</p> <p>d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunità economica europea, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreché</p>	<p>1. Sono soggetti a registrazione:</p> <p>a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero;</p> <p>b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Unione europea;</p> <p>c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Unione europea, della sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato della Unione europea;</p> <p>d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Unione europea, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreché</p>

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
<p>non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla Direttiva della Comunità economica europea 17 luglio 1969, n. 335;</p> <p>e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunità economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunità economica europea, sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla Direttiva di cui alla lettera d);</p> <p>f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione né quella legale in uno Stato della Comunità economica europea, sempreché, in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Comunità economica europea, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);</p> <p>g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione né quella legale in uno Stato della Comunità economica europea;</p> <p>h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede</p>	<p>non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla Direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008;</p> <p>e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Unione europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Unione europea, sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla Direttiva di cui alla lettera d);</p> <p>f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione né quella legale in uno Stato della Unione europea, sempreché, in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Unione europea, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);</p> <p>g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione né quella legale in uno Stato della Unione europea;</p> <p>h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia</p>

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
dell'amministrazione in uno Stato facente parte della Comunità economica europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).	la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato facente parte della Unione economica europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).
Art. 11 <i>(Richiesta di registrazione degli atti scritti)</i>	Art. 11 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.c)]</i>
1. La richiesta di registrazione degli atti scritti deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall'ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.	1. La richiesta di registrazione degli atti scritti è presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 10 devono presentare , oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati alla lettera c) dello stesso articolo devono presentare unicamente l'originale dell'atto. Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.	2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si applicano ove previsto le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e, negli altri casi, i soggetti indicati alla all'articolo 10, comma 1, lettera b) presentano , oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c) presentano unicamente l'originale dell'atto.
3. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal comma secondo deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati	3. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, l'atto da registrare è presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le modalità, anche telematiche, definite con

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
formati più originali, il richiedente può presentarne anche più di due e richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui al comma quarto dell'art. 16.	provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
Commi da 4 a 7 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 13 <i>(Termini per la richiesta di registrazione)</i>	Art. 13 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.d)]</i>
1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, entro trenta giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.	<i>Identico</i>
1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato .	1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato .
Commi da 2 a 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 16 <i>(Termini per la richiesta di registrazione)</i>	Art. 16 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.e)]</i>
1. Salvo quanto disposto nell'art. 17, la registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio , con la data del giorno in cui è stata richiesta.	1. Salvo quanto disposto nell'art. 17, la registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dai soggetti obbligati al pagamento , con la data del giorno in cui è stata richiesta.
2. L'ufficio può differire la liquidazione dell'imposta per non più di tre giorni: il differimento non è consentito se ritarda o impedisce l'adozione di un	Abrogato

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
provvedimento ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza.	
3. La registrazione consiste nell'annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con l'indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. Per gli uffici dotati di sistemi elettrocontabili le modalità relative all'esecuzione della registrazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.	3. La registrazione consiste nell'annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con l'indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse.
4. L'Ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia , annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati.	4. L'Ufficio annota sull'atto o sulla denuncia la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati.
5. Quando la registrazione è stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 27 deve esserne fatta espressa menzione.	<i>Identico</i>
6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia. Per le scritture private presentate in un unico originale, l'ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme. Se la registrazione è avvenuta in base alla	Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'atto pubblico, la scrittura privata o la denuncia. Se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce la fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma quarto .	
	6-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite modalità, anche telematiche, di esecuzione della registrazione.
7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione, in appositi volumi rilegati .	7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione.
Art. 17 <i>(Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili)</i>	Art. 17 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.f)]</i>
1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 . Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.	1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.
1-bis. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
contratti di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.	
[2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.] <i>Comma già abrogato</i>	
3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.	3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata nel termine di trenta giorni.
3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro , entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e	3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all' ufficio dell'Agenzia delle entrate , entro il mese di febbraio, una denuncia con le modalità, anche telematiche, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La denuncia

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
deve contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.	deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.
Art. 18 <i>(Effetti della registrazione)</i>	Art. 18 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.g]</i>
1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del Codice civile.	<i>Identico</i>
2. L'Ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art. 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che vengono distrutti.	2. L'Agenzia delle entrate conserva, anche con modalità telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati ai sensi dell'articolo 16 e i modelli di cui all'articolo 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che sono distrutti.
3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Nei casi previsti dall'art. 17 in luogo del	3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento.	Nei casi previsti dall'art. 17 in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento.
Art. 19 <i>(Denuncia di eventi successivi alla registrazione)</i>	Art. 19 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.h)]</i>
1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.	1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo , a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.
2. Il termine di cui al primo comma è elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.	<i>Identico</i>
Art. 23 <i>(Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredità e comunioni indivise)</i>	Art. 23 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.i)]</i>
1. Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.	
Commi 2 e 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore.	4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base dell'imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell'atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l'aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1.
Art. 34 (<i>Divisioni</i>)	Art. 34 (<i>idem</i>)
	<i>[comma 1, lett.l)]</i>
1. La divisione, con la quale ad un dividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e nelle	1. La divisione, con la quale ad un dividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione. Ai

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.	soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile; tali beni non sono soggetti all'imposta di registro in sede di divisione. Nelle altre comunioni, la massa comune è costituita dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.
Commi da 2 a 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 35 <i>(Contratti a prezzo indeterminato)</i>	Art. 35 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.m)]</i>
1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19.	<i>Identico</i>
2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualità del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della	2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, e della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualità del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.	determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.
3. Se nel contratto è prevista la possibilità che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del primo comma non può essere inferiore al minimo.	<i>Identico</i>
Art. 37 <i>(Atti dell'Autorità giudiziaria)</i>	Art. 37 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.n)]</i>
1. Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.	<i>Identico</i>
2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta .	2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha eseguito la registrazione .
Art. 41 <i>(Liquidazione dell'imposta)</i>	Art. 41 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.o)]</i>
1. L'imposta, quando non è dovuta in misura fissa , è liquidata dall'Ufficio	1. L'imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all'articolo 37

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
<p>mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo IV, con arrotondamento a lire mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.</p>	<p>nonché da quelli per i quali opera l'istituto della registrazione a debito di cui all'articolo 59, è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo IV, con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.</p>
<p>2. L'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa.</p>	<p><i>Identico</i></p>
	<p>2-bis. L'ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché la regolarità dei versamenti. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonché della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui</p>

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
	L'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.
Art. 42 <i>(Imposta principale, suppletiva e complementare)</i>	Art. 42 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.p)]</i>
1. E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica ; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso.	1. E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso.
2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assoluta all'atto della registrazione è riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo V.	<i>Identico</i>
Art. 43 <i>(Base imponibile)</i>	Art. 43 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.q)]</i>
1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dal	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
<p>valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;</p> <p>b) per le permuta, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 40, dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta;</p> <p>c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma secondo dell'art. 40;</p> <p>d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;</p> <p>e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;</p> <p>f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di</p>	

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
<p>denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;</p> <p>[g) per i contratti di associazione in partecipazione, dal valore dei beni apportati dall'associato; (97)]</p> <p>h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;</p> <p>i) per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.</p>	
Commi 2 e 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
4. Le disposizioni del primo comma valgono anche per gli atti dell'autorità giudiziaria, di cui all'art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti.	<i>Identico</i>
	4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le cessioni aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 46 <i>(Rendite e pensioni)</i>	Art. 46 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.r)]</i>
1. Per la costituzione di rendite la base imponibile è costituita dalla somma	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile è costituita dal valore della pensione.	
<p>2. Il valore della rendita o pensione è costituito:</p> <p>a) dal ventuplo dell'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;</p> <p>b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore a quaranta volte l'annualità, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;</p> <p>c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.</p>	<p>2. Il valore della rendita o pensione è costituito:</p> <p>a) da quaranta volte l'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;</p> <p>b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;</p> <p>c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.</p>
Commi da 2 a 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
5. Le disposizioni dei commi terzo e quarto si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona è diversa dal beneficiario.	<i>Identico</i>
	5-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
	interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.
	5-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore a 2,5 per cento.
Art. 48 <i>(Valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione)</i>	Art. 48 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.s)]</i>
1. Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse.	1. Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 46.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
Art. 51 <i>(Valore dei beni e dei diritti)</i>	Art. 51 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.t)]</i>
1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.	<i>Identico</i>
2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse , si intende per valore il valore venale in comune commercio.	2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore quello venale in comune commercio. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore quello venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'articolo 7 della parte prima della tariffa e nell'articolo 11-bis della tabella, al netto delle passività inerenti all'azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato articolo 7 della parte prima della tariffa e articolo 11-bis della tabella.
3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'Ufficio del registro , ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma primo avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di	3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate , ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma primo avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie,

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
<p>non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.</p>	<p>anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.</p>
<p>4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma primo è controllato dall'Ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del Codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella. L'Ufficio può tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.</p>	<p>4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, l'ufficio controlla il valore di cui al comma 1 tenendo conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e procede ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto. L'ufficio controlla anche la congruità della ripartizione del corrispettivo di cui all'articolo 23, comma 4.</p>

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
Art. 54 <i>(Riscossione dell'imposta in sede di registrazione)</i>	Art. 54 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.u)]</i>
1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l'imposta liquidata a norma del primo comma dell'art. 16, ovvero, se la liquidazione è differita a norma del secondo comma dello stesso articolo, depositare la somma che l'ufficio ritiene corrispondente all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta.	1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente paga l'imposta autoliquidata a norma dell' articolo 16, comma 1.
2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al primo comma limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.	2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento dell'imposta limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.
Commi da 3 a 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 55 <i>(Riscossione dell'imposta in sede di registrazione)</i>	Art. 55 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.v)]</i>
1. Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste dall'art. 19, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.	1. Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento del valore imponibile deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
Commi da 2 a 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
Art. 56 <i>(Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio)</i>	Art. 56 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.z)]</i>
<p>1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:</p> <p>a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'articolo 55, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;</p> <p>b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.</p>	<p>1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:</p> <p>a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'articolo 55, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della Corte di giustizia tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;</p> <p>b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado o dell'ultima decisione non impugnata.</p>
2. Il pagamento delle imposte, di cui al primo comma, richieste in relazione alle	2. Il pagamento delle imposte, di cui al primo comma, richieste in relazione alle

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
decisioni delle commissioni tributarie, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.	decisioni delle Corti di giustizia tributarie, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.
[3. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva.] Comma già abrogato	
4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie e degli interessi di mora si applicano le disposizioni degli artt. 2, da 5 a 29 e 31 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 . Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal Codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.	4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali . Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal Codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.
Art. 57 (<i>Soggetti obbligati al pagamento</i>)	Art. 57 (<i>idem</i>)
	[<i>comma 1, lett.aa</i>)]
1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633 , 796, 800 e 825 del Codice di procedura civile.	1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 796, 800 e 825 del Codice di procedura civile, salvo quanto previsto dal comma 1.1.
	1.1 Per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
	<p>prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.</p>
Commi da 1-bis a 8 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 65 (<i>Divieti relativi agli atti non registrati</i>)	Art. 65 (<i>idem</i>)
	[<i>comma 1, lett.bb</i>)]
<p>1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi, né ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.</p>	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi Organi di controllo non possono ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e) del comma secondo dell'art. 66.	<i>Identico</i>
Commi da 3 a 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
6. I divieti di cui ai commi primo e secondo non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, né per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale è emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in originale o in copia autenticata al competente ufficio del registro , insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura del cancelliere della pretura presso la quale è stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutività; in questo caso gli atti in base ai quali è stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.	6. I divieti di cui ai commi primo e secondo non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, né per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale è emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in originale o in copia autenticata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate , insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura della cancelleria presso la quale è stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutività; in questo caso gli atti in base ai quali è stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.
7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla tabella, devono essere inviati all'Ufficio del registro , a cura del cancelliere o del	7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla tabella, devono essere inviati all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate , a cura del cancelliere o del segretario, entro trenta

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
segretario, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi.	giorni dalla data di pubblicazione degli stessi.
Art. 67 <i>(Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali)</i>	Art. 67 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett.cc)]</i>
1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.	<i>Identico</i>
Commi 2 e 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
4. I fogli dei repertori di cui ai commi primo, secondo e terzo devono essere numerati e vidimati dal pretore competente per territorio, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative.	4. I fogli dei repertori di cui ai commi primo, secondo e terzo devono essere numerati e vidimati dal tribunale competente per territorio, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative.
4-bis. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti è effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria.	<i>Identico</i>
Art. 76 <i>(Decadenza dell'azione della finanza)</i>	Art. 76 <i>(Decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria)</i>
	<i>[comma 1, lett.dd)]</i>
1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
<p>richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli artt. 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19.</p>	
<p>1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.</p>	<p>1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis.</p>
<p>2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:</p> <p>a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;</p> <p>b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di</p>	<p>2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:</p> <p>a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;</p> <p>b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19; dalla data della notificazione della decisione delle Corti di giustizia tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il</p>

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto; c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.	termine decorre dalla data di registrazione dell'atto; c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.
Commi 2-bis e 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.	4. Le sanzioni amministrative devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.
5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.	<i>Identico</i>
Art. 77 (<i>Decadenza dell'azione del contribuente</i>)	Art. 77 (<i>idem</i>)
	<i>[comma 1, lett. ee)]</i>
1. Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.	1. Il rimborso dell'imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
Commi da 2 a 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 2 dell'A.G. 171
Tariffa Parte prima <i>Atti soggetti a registrazione in termine fisso</i> Art. 9	Tariffa Parte prima <i>Atti soggetti a registrazione in termine fisso</i> Art. 9
	<i>[comma 1, lett. ee)]</i>
1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale: 3%	1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ivi compresi i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati : 3%
Tariffa Parte prima <i>Atti soggetti a registrazione in termine fisso</i> Art. 10	Tariffa Parte prima <i>Atti soggetti a registrazione in termine fisso</i> Art. 10
	<i>[comma 1, lett. ee)]</i>
1. Contratti preliminari di ogni specie: euro 200,00. Nota: Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli artt. 5, secondo comma, e 40 del Testo unico si applica il precedente art. 9 . In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.	1. Contratti preliminari di ogni specie: euro 200,00. Nota: Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5 , comma 2 , e 40 del testo unico, si applica l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo . In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo

Articolo 3

(Modifiche di coordinamento in materia di imposte ipotecaria e catastale)

L'**articolo 3** introduce nel **testo unico delle imposte ipotecaria e catastale**, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, due disposizioni contenenti alcune modifiche di coordinamento derivanti dagli interventi normativi di cui agli **articoli 1 e 2** del presente schema.

In dettaglio l'**articolo 3, comma 1, lettera a)**, modifica l'articolo 13, comma 2, al solo fine di aggiornare il riferimento, ivi contenuto, all'articolo 33, comma 1-*bis*, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

A seguito delle modifiche introdotte con l'articolo 1, comma 1, lettera *dd*) (vedi in proposito la scheda relativa all'articolo 1), il comma 1-*bis* dell'articolo 33 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni è stato abrogato.

In conseguenza di ciò **la norma citata fa ora riferimento all'articolo 33, comma 1** del Testo unico.

La **lettera b)** assoggetta alla previsione dell'articolo 4 della tariffa del **testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale**, che stabilisce l'imposta in misura fissa pari a 200 euro, per la trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, dei contratti preliminari di cui all'art. 2645-*bis* del codice civile, anche la fattispecie relativa **ai contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati**.

Tale previsione è analoga a quella, introdotta, con riguardo all'imposta di registro, dall'articolo 2, comma 1, lettera *ff*), del presente schema di decreto legislativo.

In particolare la citata disposizione ha introdotto un inciso di identico tenore all'articolo 9, della parte I, della Tariffa assoggettando all'aliquota del 3% **i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati**.

Articolo 4 *(Disposizioni in materia di imposta di bollo)*

L'**articolo 4, comma 1**, modificando il decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 recante la disciplina dell'imposta di bollo, prevede che l'**imposta di bollo riferita ad atti da registrare a termine fisso sia assolta mediante modello F24**.

Il **comma 2** prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per gli **atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari**. Reca, inoltre, modifiche all'ammontare di taluni **diritti consolari**. Tale disposizione si applica a decorrere dal **1° gennaio 2025 (comma 3)**

In particolare, il **comma 1, lettera b)**, reca modifica alla disciplina dei **modi di pagamento** dell'imposta di bollo recata dall'articolo 3 del [D.P.R. n. 642 del 1972](#).

La novella stabilisce che l'imposta di bollo dovuta per gli **atti soggetti a registrazione** (secondo la disciplina dettata dal t.u. sull'imposta di registro di cui al [d.P.R. 131 del 1986](#)) **deve essere assolta entro il termine previsto per la registrazione e con il modello F24** (ossia secondo le modalità previste dall'art. 17 del [d.lgs. n. 241 del 1997](#)).

Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa si tratta di una modalità semplificata che prevede che il contribuente anziché corrispondere il tributo al momento della formazione dell'atto, versi l'imposta di bollo tramite Modello F24, unitamente agli altri tributi dovuti per la registrazione e negli stessi termini.

L'imposta di bollo può comunque essere corrisposta mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito **contrassegno telematico** (art. 3, comma 1, lettera a), del citato D.P.R. n. 642) per i **documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'Agenzia delle entrate**.

La **lettera a)** del medesimo **comma 1** modifica l'articolo 2 del citato D.P.R. n. 642 del 1972, concernente gli atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine o in caso d'uso, mantenendo salva la suddetta nuova modalità di pagamento mediante F24 per gli atti soggetti a registrazione.

Il **comma 2** reca novelle al [d.lgs. n. 71 del 2011](#), recante "Ordinamento e funzioni degli uffici consolari".

La relazione illustrativa precisa che, in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), c) ed e), la disposizione del comma 2 accorpa l'imposta di bollo con i diritti riscossi dagli uffici consolari, semplificando la disciplina e, conseguentemente, gli adempimenti a carico degli utenti. In primo luogo, si prevede espressamente che gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati ad imposta di bollo. Al fine di assicurare l'invarianza di entrata, si apportano alcune modifiche a specifici diritti consolari relativi ad atti che, a legislazione vigente, sono in tutto o in parte assoggettati a imposta di bollo.

Aggiungendo un nuovo comma all'articolo 61 del suddetto decreto legislativo n. 71, la **lettera a)** prevede l'**esenzione dall'imposta di bollo per gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici o consolari**.

In considerazione di tale esenzione, la **lettera b), n. 2)**, sopprime la nota A) alla tabella dei diritti consolari Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari (allegata al medesimo d.lgs. n. 71 del 2011). Tale nota dispone che i **tributi previsti a livello nazionale** (imposta di bollo, tassa di concessione governativa) sono **aggiuntivi** a quanto previsto dalla presente tabella e regolati dalla disciplina prevista per il territorio italiano.

La **lettera b), n. 1)**, propone altre modifiche alla Tabella dei diritti consolari (allegata al medesimo d.lgs. n. 71 del 2011) al fine di **rideterminare l'ammontare dei diritti consolari** da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, come riportato nel seguente prospetto:

Tabella dei diritti consolari¹			
		Importo vigente	Importo rideterminato
<u>Sezione I. ATTI DI STATO CIVILE</u>			
Art. 4	b) atto di rinuncia cittadinanza: diritto fisso	41,00	50,00
Art. 7	Legalizzazione atti di stato civile	11,00	12,00

¹ Si riportano le sole parti oggetto di modifica.

Tabella dei diritti consolari¹			
		Importo vigente	Importo rideterminato
Art. 8	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione ² per ogni atto	11,00	15,00
<u>Sezione II. ATTI NOTARILI</u>			
Art. 17	Procura o mandato generale - Procura generale alle liti - Conferma, modificazione o revoca: per ogni atto	80,00	90,00
Art. 18	Procura speciale - Mandato speciale con o senza rappresentanza - Modificazione, revoca, rinunzia, ratifica o conferma: per ogni atto	56,00	60,00
Art. 24	Autenticazione di sottoscrizione apposta a scrittura privata non avente contenuto patrimoniale: diritto fisso	14,00	20,00
<u>Sezione VI. ATTI RELATIVI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA</u>			
Art. 55	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione: per ogni atto	25,00	35,00

² Gli "Atti di stato civile" ricompresi nella prima sezione I della Tabella sono i seguenti:
 art. 1, Estratti per copia integrale di atti di stato civile - Copie di atti e documenti inseriti nel volume degli allegati;
 art. 2, a) Estratti per riassunto di atti di stato civile - Certificati e dichiarazioni d'ufficio concernenti lo stato civile, b) Certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio, c) Certificato di capacità matrimoniale o nulla osta;
 art. 3, Affissione dell'atto di pubblicazione di matrimonio;
 art. 4, a) Certificato di cittadinanza, b) atto di rinuncia cittadinanza;
 art. 5, Traduzione atti stato civile in lingua italiana e in lingua non italiana;
 art. 6, Copia di traduzione di atto di stato civile;
 art. 7, Legalizzazione atti di stato civile;
 art. 7-bis, Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne.

Tabella dei diritti consolari¹			
		Importo vigente	Importo rideterminato
<u>ATTI AMMINISTRATIVI</u>			
Art. 66	Certificati, dichiarazioni, vidimazioni, pubblicazioni per affissione, ed ogni altro atto non enunciato nei precedenti articoli della presente sezione: per ogni atto	41,00	50,00

La disposizione propone ulteriori modifiche alle note alla medesima tabella dei diritti consolari.

In particolare, il **numero 3** della **lettera b)** sostituisce la nota n. 5 all'art. 8 (vedi prospetto) la quale reca il seguente testo: "Situazione di famiglia, eccetera". La **modifica in esame** specifica che l'articolo 8 della tabella comprende, oltre ai certificati di situazione di famiglia, gli atti di giuramento ai fini dell'acquisto della cittadinanza. Inoltre, il nuovo testo specifica che è fatto salvo il pagamento del diritto di cui all'articolo 9-*bis* della [legge 5 febbraio 1992, n. 91](#) recante le norme sulla cittadinanza.

Tale articolo 9-*bis* stabilisce che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro.

Il **numero 4** propone modifica alla nota 13, al fine di specificare che i documenti di viaggio provvisori (di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 71 del 2011) ossia sono sì rilasciati gratuitamente (come già stabilito a testo vigente) ma con il rimborso del costo dello stampato.

L'art. 23 del citato d.lgs. n. 71 prevede che l'ufficio consolare rilasci ai cittadini italiani e (previa autorizzazione delle autorità competenti) ai cittadini europei non rappresentati un documento di viaggio provvisorio per un solo viaggio di rientro nello Stato di cittadinanza o di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione. Tale documento provvisorio è rilasciato in caso di furto, smarrimento, distruzione o temporanea indisponibilità del passaporto o di altro documento di viaggio, previa denuncia all'ufficio consolare, nonché in tutti i casi in cui il capo dell'ufficio consolare lo ritiene necessario o opportuno.

Si segnala, per completezza di informazione, che l'articolo 4 dell'A.G. n. 144, all'esame delle competenti commissioni di Camera e Senato al momento della redazione della presente scheda, propone modifiche agli articoli 25 e 26 del

citato [d.P.R. n. 642 del 1972](#) relativi alla **disciplina sanzionatoria**. In particolare, si propone una modifica all'articolo 25 del citato d.P.R. n. 642, fissando all'80% dell'imposta di bollo dovuta la sanzione per omesso od insufficiente pagamento, in luogo della sanzione variabile dal 100% al 500%. Per omessa o infedele dichiarazione di conguaglio la sanzione è pari all'80% dell'imposta dovuta (in luogo della sanzione variabile dal 100% al 200%). Si prevede, inoltre, l'adeguamento da lire ad euro delle somme indicate nel medesimo articolo 25 e nell'articolo 26.

Il **comma 3** prevede che la nuova disciplina dettata dal **comma 2** si applichi a decorrere dal **1° gennaio 2025**.

Articolo 5 *(Tasse servizi ipotecari e catastali)*

L'**articolo 5** modifica le vigenti disposizioni concernenti le **imposte ipotecarie e catastale**. La principale novità consiste nell'**accorpamento** delle due categorie di imposte. Per le operazioni eseguite nell'interesse dello Stato o delle altre pubbliche amministrazioni, le ordinarie tasse inerenti ai servizi ipotecari e catastali non saranno dovute. In linea di massima, le tariffe più alte riguarderanno le volture.

L'**articolo 5** dell'Atto del Governo n. 171 rivede le vigenti disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali. La principale novità consiste nell'accorpamento delle due categorie di imposte. Pertanto, la **lettera a) del comma unico dell'articolo in commento novella l'articolo 19 del testo unico delle disposizioni relative alle imposte in questione**, vale a dire il [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347](#), mentre la **lettera b) del suddetto comma unico** sostituisce l'attuale *Tabella delle tasse ipotecarie* presente nel DLgs. 347/1990 con una nuova tabella, denominata *Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali*.

Le **modifiche recate dalla lettera a) del comma unico dell'articolo 5 del decreto legislativo 347/1990**, iniziano dalla rubrica di quest'ultimo la quale, come si accennava, viene cambiata in maniera tale da includere i servizi catastali oltre ai servizi ipotecari. Di seguito, **il testo del comma 1 del DLgs 347/1990 è riscritto, e nella sua nuova versione reca una precisazione** circa il campo di applicazione: per le operazioni eseguite nell'interesse dello Stato o delle altre pubbliche amministrazioni non saranno dovute le tasse inerenti ai servizi ipotecari e catastali indicate nella nuova *Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali*. Ai fini dell'individuazione delle pubbliche amministrazioni di cui sopra si fa esplicito riferimento al [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2](#); quindi, si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e altre Agenzie.

Andrebbe forse chiarito come regolarsi nei confronti del CONI, che ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del DLgs. 165/2001 era in una posizione diversa, in attesa di altri interventi legislativi sulla disciplina del suo settore.

La nuova *Tabella* introdotta dalla lettera *b)* del comma unico dell'articolo 5 del decreto legislativo è articolata in sette categorie, ciascuna corrispondente a determinate operazioni, le quali a loro volta sono suddivise in sottocategorie. La nuova articolazione è simile a quella della *Tabella* da novellare, ma non identica. Le nuove sette categorie sono, nell'ordine: *Esecuzione di formalità, Ispezione ipotecaria nell'ambito di ogni circoscrizione, Certificazione ipotecaria, Anagrafe Immobiliare Integrata, Consultazione degli atti catastali, Certificati, attestazioni, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali, Aggiornamento banca dati catastale* (le categorie elencate dalla *Tabella* per adesso vigente, invece, sono le seguenti sei: *Esecuzione di formalità, Ispezione nominativa per immobile o congiunta per nominativo e per immobile, Ricerca di un soggetto in ambito nazionale, Certificazione, Note d'ufficio, Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno*). Per ogni categoria e sottocategoria è fissato l'importo della tassa. Per i servizi ipotecari, si tende a forfeitizzare la misura del tributo dovuto. Numerose categorie e sottocategorie sono corredate da note, spesso di natura esplicativa, ma talvolta riguardanti gli importi. Infatti, nella categoria della *Esecuzione di formalità*, la cui tariffa ordinaria è di 35,00 euro, una nota aggiunge che per ogni richiesta di formalità ipotecaria in base alla dichiarazione di successione, l'importo è aumentato di 30,00 euro (e pertanto sale a 65,00 euro). Analogamente, per la categoria della *Ispezione ipotecaria nell'ambito di ogni circoscrizione*, la tariffa per ogni nominativo richiesto, che nella maggioranza dei casi di regola è pari a 8,00 euro, è triplicata (24,00 euro) per ogni nominativo se la richiesta è effettuata in ambito nazionale. Sempre in relazione alla categoria della *Ispezione ipotecaria nell'ambito di ogni circoscrizione*, gli importi per la consultazione telematica di note e repertori cartacei raddoppiano, passando da 5,00 euro a 10,00 euro. In generale, le tariffe più alte si applicano alle volture. Nella categoria *Esecuzione di formalità*, per ogni formalità con efficacia di voltura si aggiunge una tariffa di euro 55,00 alla tariffa ordinaria di 35,00 euro, per un totale di 90,00 euro. Nella categoria *Aggiornamento banca dati catastale*, le due sottocategorie che si riferiscono a volture sono tassate nella misura di 70,00 euro, importo che in alcuni casi viene moltiplicato; nei territori dove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali menzionate nel decreto tavolare. Viceversa, per ogni adempimento unico telematico e per ogni autonomo negozio che genera voltura nell'atto registrato il tributo si applica una sola volta indipendentemente dal numero di catasti interessati alla voltura.

Per le ispezioni ipotecarie (e solo per esse), gli importi sono ridotti del 20 per cento -a fronte dell'attuale riduzione del 10 per cento- qualora le richieste siano effettuate per via telematica.

La *Relazione tecnica* che correda l'Atto del Governo n. 171 prevede che, dal punto di vista strettamente finanziario, la rimodulazione degli importi relativi ai servizi ipotecari possa comportare un aumento di gettito intorno ai 5.000.000 di euro annui, e che nella parte riguardante i servizi catastali l'aumento del gettito fiscale conseguente alle rimodulazioni si aggirerà intorno ai 9.000.000 di euro annui.

Articolo 6 *(Modifiche ai tributi speciali)*

L'**articolo 6** si occupa di tributi speciali, novellando il [decreto-legge 31 n. 533/1954](#) nella parte in cui quest'ultimo regola **tributi per servizi resi dal Ministero delle Finanze**. L'articolo demanda ulteriori esenzioni a futuri provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'**articolo 6, formato da due commi**, interessa tributi speciali. Esso modifica i tributi per servizi resi dal Ministero delle Finanze.

La relazione illustrativa chiarisce che l'articolo 6, al comma 1, lettera a), accorpa in un unico titolo, denominato "Tributi speciali per i servizi resi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate", i titoli I e II della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533. La disposizione razionalizza la disciplina dei suddetti tributi, raggruppando in due sole voci le singole attività per le quali gli stessi si applicano costituite dal Diritto per il rilascio di certificati e attestazioni, copie ed estratti e dal Diritto per il rilascio di documentazione a seguito di istanze di accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, ai sensi dell'art. 492-*bis* del codice di procedura civile e degli artt. 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nonché negli altri casi consentiti dalla legge.

Tali tributi sono attualmente stabiliti dalla **Tabella A allegata al [decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533](#)** (e successive modificazioni), recante "Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato". La suddetta **Tabella A allegata al decreto-legge 533/1954** viene quindi **novellata, per mezzo del comma 1 dell'articolo 6 in commento**.

Il Titolo I e il Titolo II della Tabella, rubricati rispettivamente "Personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette" e "Personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (Uffici del Registro e Uffici I.V.A.)" **sono interamente sostituiti da un nuovo Titolo I**, avente ad oggetto i Tributi speciali per i servizi resi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Il testo del **nuovo Titolo I** non si trova all'interno **dell'articolo 6 dell'Atto del Governo n. 171**, bensì **in un apposito Allegato 3**, cui l'articolo 6 rimanda (**comma 1, lettera a**).

Il Titolo III, concernente tributi speciali catastali, è **abrogato (comma 1, lettera b)**.

Il nuovo Titolo I che con il comma 1 dell'articolo 6 si propone di introdurre, in sostituzione dei Titoli I e II oggi vigenti, riguarda i diritti per il rilascio di certificati e attestazioni, copie ed estratti, nonché i diritti per il rilascio di documentazione a seguito di istanze di accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari.

Nel **nuovo Titolo I**, si precisa che le suddette istanze di accesso sono quelle previste dal codice di procedura civile in relazione alla ricerca telematica di beni da pignorare ([articolo 492-bis del codice stesso](#) e [articoli 155-quinquies e 155-sexies delle relative disposizioni attuative](#)) e da altre disposizioni di legge, escluse però le istanze di accesso documentale ai documenti amministrativi presentate ai sensi della [legge n. 241/1990, articolo 22](#), o di accesso civico a dati e documenti delle pubbliche amministrazioni presentate a norma del [decreto legislativo n. 33/2013, articolo 5](#).

I rilasci di documentazione riferibili alla **legge 241/1990** e al **decreto legislativo 33/2013** saranno esenti da tributi speciali. Per l'accesso civico di cui **all'articolo 5 del DLgs. 33/2013**, sarà dovuto soltanto il rimborso delle spese.

*Stando alla formulazione del nuovo Titolo I, sembra che invece per il rilascio di documentazione ai sensi della **legge 241/1990** non sia dovuto alcun rimborso delle spese relative. Sarebbe preferibile perciò una formulazione diversa, tale da non lasciare margini di dubbio interpretativo.*

Quanto agli importi dei diritti indicati dal **nuovo Titolo I**, essi sono aggiornati (il precedente adeguamento risale al 1989) e forfetizzati. Vengono fissati a 4,00 euro (invece che a 16,00 euro) nei casi di certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, sulla previdenza e sulla pubblica istruzione. Inoltre, sono esenti dal tributo le attestazioni riguardanti il possesso di partite IVA, situazioni reddituali, doppia imposizione, iscrizione presso l'anagrafe tributaria e residenza fiscale.

Si osserva che in tal modo si crea una differenza tra le certificazioni di situazione reddituale generale, che sono gravate da un tributo, e le attestazioni di situazione reddituale, che ne sono esenti.

Riguardo all'importo per il rilascio di documentazione a seguito di istanze di accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, esso è di 25,00 euro, ma il tributo non si applicherà in caso di accesso mediante collegamento telematico diretto alle banche dati. La **Relazione tecnica che accompagna l'Atto del governo n. 171** sostiene che i nuovi importi fissati dall'Allegato 3 sono stati stabiliti in base a stime sul volume

di operazioni di rilascio nell'anno 2023 e con l'obiettivo di mantenere praticamente inalterato il gettito complessivo. La suddetta *Relazione tecnica*, infatti, conclude sul punto affermando che, complessivamente, si avranno effetti sul gettito di trascurabile entità, positivi, prudenzialmente non quantificati.

Il **comma 2 dell'articolo 6** preannuncia future esenzioni dal pagamento di tributi speciali di cui al nuovo Titolo I per i servizi erogati con modalità automatizzata. Le future esenzioni saranno stabilite progressivamente con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 7 *(Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale)*

L'**articolo 7** interviene sulle **modalità di accesso** telematico alle banche dati ipotecarie e catastali dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *e*), il **comma 1** novella l'[articolo 1, comma 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2](#), in materia di accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale che viene consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In considerazione dello stato di attuazione dei servizi digitali e al fine di favorirne l'accesso diretto, la novella in esame elimina la maggiorazione dei tributi ipotecari e catastali dovuta in caso di consultazione telematica in via diretta.

Il **comma 2**, novellando l'[articolo 6, comma 5-ter del decreto-legge n. 16 del 2012](#), **amplia la facoltà di accesso** alle banche dati ipotecaria e catastale dell'Agenzia delle entrate, ai seguenti soggetti (**lettera a**):

- 1) **pubbliche amministrazioni**, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- 2) **gestori di servizi pubblici**, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
- 3) **società a controllo pubblico** (come definite nel [decreto legislativo n. 175 del 2016](#), escluse le società quotate);
- 4) soggetti incaricati di funzioni ausiliarie nell'ambito dell'attività giurisdizionale, per l'acquisizione dei dati immobiliari necessari all'espletamento dei compiti loro affidati.

La **lettera b**) del medesimo **comma 2** sopprime la necessità della stipula della convenzione, finora necessaria, per il rilascio e l'accesso alle informazioni contenute dall'Agenzia delle entrate, mentre la **lettera c**) specifica che tale attività viene svolta in esenzione da tributi e oneri.

La Relazione tecnica sottolinea che, dal punto di vista strettamente finanziario, l'intervento di cui al comma 2, comportando un ampliamento dell'ambito soggettivo di coloro che sono ammessi alla consultazione ipotecaria in esenzione da tributi (estensione ad altri "soggetti pubblici"), al fine di agevolare l'acquisizione dei dati per finalità di pubblico interesse,

genera un decremento di gettito reputabile di marginale rilevanza, per quanto ricavabile dai dati delle consultazioni telematiche della banca dati ipotecaria effettuate dai soggetti che accedono a tali dati ipotecari nell'esercizio delle funzioni pubblicistiche, stimabile in circa € 3.000.000,00 su base annua. Per quanto riguarda le consultazioni riconducibili agli ausiliari del giudice si è fatto riferimento a quelle effettuate in relazione ai decreti di trasferimento immobiliare (circa 40.000 procedure annue per un importo medio di 30 euro) che rappresentano la quasi totalità delle ispezioni effettuate da soggetti ausiliari dei giudici.

Il comma 3 precisa che con **provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate** sono determinate le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i **fogli di mappa catastale**.

La Relazione illustrativa evidenzia che la gestione esclusivamente telematica del servizio permette notevoli economie per le apparecchiature di stampa necessarie alle articolazioni periferiche dell'Agenzia, considerato altresì che la vendita diretta di fogli di mappa cartacei presso gli Uffici provinciali-territorio attualmente è del tutto residuale e che gli utenti professionisti (Ingegneri, Architetti e Geometri), da tempo, acquistano il file del foglio di mappa.

La Relazione tecnica, per quanto concerne l'intervento sui fogli di mappa, quantifica una riduzione delle entrate extra-tributarie di circa euro 900.000.

Il comma 4, a seguito delle disposizioni di cui al comma precedente, abroga l'**articolo 53 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto**, approvato con [Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153](#), concernente la vendita in riproduzioni dei fogli di mappa catastali.

Articolo 8 *(Modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali)*

L'**articolo 8** modifica le modalità di **aggiornamento delle intestazioni catastali** conseguenti al decesso di iscritti in catasto in quanto titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, novellando la normativa vigente. In linea generale, il compito di aggiornare le suddette intestazioni passerà all'Agenzia delle Entrate. L'eventuale **diritto di accrescimento** sarà fatto rilevare dai soggetti che ne beneficiano, per mezzo di apposita domanda di voltura. Le inadempienze sono sanzionate.

In particolare, l'**articolo 8** interviene sulla disciplina delle modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di iscritti in catasto in quanto titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione.

Il **comma 1 dell'articolo 8 in commento** stabilisce che l'aggiornamento sarà effettuato dall'Agenzia delle Entrate, in esenzione da tributi e oneri, sulle base delle comunicazioni fatte all'Anagrafe Tributaria; dunque, non sarà più compito delle persone che, **ai sensi del vigente articolo 6 del [Regio Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153](#)** (regolamento per la conservazione del Catasto dei terreni), hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziali o della denuncia di successione, nonché del pagamento delle relative imposte.

Fermo restando ciò, **il comma 2 dell'articolo 8 dello schema di decreto legislativo** affronta l'eventualità della sussistenza di un diritto di accrescimento.

Si ricorda che il diritto di accrescimento è il fenomeno giuridico che si determina se, quando più persone sono chiamate alla successione congiuntamente, una di esse non può o non vuole accettare l'eredità e, di conseguenza, la sua quota viene inglobata nelle quote degli altri contitolari. Il diritto di accrescimento è regolato dal [codice civile](#), **articoli 674** (in riferimento agli eredi) e **675** (in riferimento ai legatari).

Il comma 2 dello schema di decreto dispone che la sussistenza del diritto di accrescimento sia fatta rilevare in catasto dai soggetti in favore dei quali il diritto di usufrutto, uso e abitazione si accresce. A tal fine, i soggetti titolari del diritto di accrescimento presenteranno una domanda di voltura, entro un anno dal decesso dei soggetti dei quali sono eredi. Di seguito, **il comma 2** indica le sanzioni per coloro che non rispettassero l'obbligo relativo al diritto di accrescimento. Per la determinazione della sanzione si fa riferimento **all'articolo 12 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650](#)**; dunque, si tratta di una sanzione pecuniaria.

Da notare che le ipotesi di inosservanza e di relativa sanzione presenti nel **DPR 650/1972, articolo 12**, si riferiscono a domanda di volture.

Stando alla *Relazione Tecnica*, ci si attende che per effetto delle misure recate dall'**articolo 8 in commento** si vada incontro ad una riduzione del gettito, stimabile in circa 5.500.000 euro annui.

Articolo 9 *(Disposizioni finali e abrogazioni)*

L'**articolo 9**, ai **commi 1 e 2**, contiene le **norme di raccordo e coordinamento** tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal decreto in esame.

Il **comma 3** prevede che l'adeguamento delle procedure operative, ricadenti sugli uffici, abbiano effetto a partire dal **1° gennaio 2025**.

Il **comma 4** introduce un **criterio di determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie** per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'**articolo 9**, nel dettare le disposizioni di coordinamento, al **comma 1** e al **comma 2** prevede l'**abrogazione di norme** che risultano superate per effetto del provvedimento in esame e contiene **disposizioni di raccordo** tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

In particolare, viene prevista l'abrogazione delle disposizioni il cui contenuto è stato riprodotto nell'ambito del [decreto legislativo n. 346 del 1990](#) o nell'ambito del [DPR n. 131 del 1986](#) e si dispone che i riferimenti alle norme abrogate si considerino effettuate alle nuove disposizioni.

Analogamente, per quanto riguarda il [decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869](#), in materia di tributi speciali, e la Tabella delle tasse ipotecarie, allegata al [decreto legislativo n. 347 del 1990](#), si prevede che riferimenti a dette disposizioni si intendano effettuate alle disposizioni come modificate dal presente decreto.

Il **comma 3**, tenuto conto che le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame hanno effetti sugli adempimenti dei contribuenti e che, per la loro attuazione, è richiesto l'adeguamento delle procedure operative degli uffici, prevede che esse abbiano effetto a partire dal **1° gennaio 2025** e che si applicano per **gli atti pubblici formati**, per **gli atti giudiziari pubblicati** o emanati, per le **scritture private autenticate** o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché per le **successioni aperte** e per gli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

Il **comma 4** introduce un **criterio di determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie** per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare, si prevede che se ai

fini della tassazione delle rendite è stato assunto un **tasso di interesse legale** uguale o inferiore **allo 0,1 per cento**, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al [decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 21 dicembre 2015](#).

La relazione illustrativa evidenzia che la norma intende risolvere le criticità derivanti dall'applicazione dei coefficienti per il **calcolo della base imponibile** delle **rendite vitalizie** ai fini dell'**imposta di registro** e dell'**imposta sulle successioni e donazioni**, con riferimento alle annualità nelle quali, per effetto della misura del tasso legale di interesse, uguale o inferiore allo 0,1 per cento (in particolare, pari allo 0,1 per cento per il 2017, allo 0,05 per cento per il 2020 e allo 0,01 per cento per il 2021), detti **coefficienti** sono risultati particolarmente **elevati**. In relazione a tali rapporti, si prevede l'applicazione dei coefficienti di cui alla Tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015, predisposta sulla base di un saggio di interesse dello 0,2 per cento, immediatamente superiore a quello dello 0,1 per cento e minimo tra quelli applicati sin dall'introduzione delle norme in argomento.

La relazione tecnica segnala, inoltre, che l'**onere tributario** configurato per effetto dei tassi prossimi allo zero - che la norma è volta a scongiurare - non si è tradotto in entrate per l'erario corrispondenti all'ammontare dell'imposta richiesta in sede di liquidazione degli atti, risultando non realisticamente sostenibile da parte del contribuente, né argomentabile a favore dell'amministrazione dinanzi al giudice tributario. Al riguardo, in alcuni casi, peraltro allo stato ancora in fase contenziosa, il giudice tributario ha riliquidato l'imposta richiesta riducendone l'ammontare mediante l'applicazione di coefficienti previsti da decreti ministeriali relativi ad altre annualità.

Dai dati forniti dall'Agenzia delle entrate, il valore dei contenziosi pendenti ammonta, allo stato, a circa 11 milioni di euro, con probabile accoglimento della richiesta dei contribuenti di disapplicazione dei coefficienti di attualizzazione stabiliti con decreto ministeriale e analogo esito potrebbero ricevere gli avvisi di liquidazione, già emessi ma per i quali, al momento, pende ancora il termine per l'impugnazione, che ammontano a circa 18 milioni di euro, relativi a soli due casi riferiti all'anno 2021 - quando il tasso di interesse ammontava allo 0,01 % - che hanno portato alla liquidazione di un'imposta di registro rispettivamente pari a 5 e 12 milioni di euro circa.

Dal punto di vista strettamente finanziario, alla modifica normativa non si ascrivono effetti negativi, trattandosi di un intervento volto a correggere una distorsione derivante da disposizioni che danno luogo, di fatto, a una pretesa tributaria di importo spropositato, riconducendo la tassazione a un livello ragionevole e sostenibile.

Articolo 10 *(Disposizioni finanziarie)*

L'**articolo 10** incrementa la dotazione del **fondo per l'attuazione della delega fiscale** e indica la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dallo schema di decreto.

Il **comma 1** prevede l'incremento del **fondo per l'attuazione della delega fiscale** di cui all'articolo 62, comma 1, del [decreto legislativo n. 209 del 2023](#), di 3.834.453 euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Il fondo per l'attuazione della delega fiscale è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni il 2026, 428,3 milioni il 2027, 433,1 milioni il 2028, 438 milioni il 2029, 450,1 milioni il 2030, 463,5 il 2031, 477,7 milioni il 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Il fondo è stato successivamente rideterminato dall'articolo 13, commi 3-ter e 3-quater, lettera a), decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, dall'articolo 30, comma 16, del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2024, dagli articoli 8, comma 3, e 9-bis, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024, dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 41 del 2024 e, da ultimo, dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 87 del 2024.

Il **comma 2** prevede la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettere aa), punto 2) e ff), punto 2), 4, comma 2, lettera a), 7, commi da 2 a 4, e 8, valutati in 148.058.000 euro per l'anno 2025, 93.558.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 11.858.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 3.834.453 euro annui a decorrere dall'anno 2028, cui si provvede:

- a) quanto a 15.692.453 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle **maggiori entrate** derivanti dagli articoli 4, comma 2, lettera b), numero 1), 5, comma 1, e 6, comma 1, lettera a);

Il testo fa erroneamente riferimento ai commi 4, 5 e 6, anziché ai relativi articoli.

b) quanto a 132.365.547 euro per l'anno 2025 e 77.865.547 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del menzionato **fondo per l'attuazione della delega fiscale**.

Articolo 11
(Entrata in vigore)

L'articolo 11 dispone che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.